



**AGENZIA DELLE ENTRATE**

# UNICO 2001

## Enti non commerciali ed equiparati

**DICHIARAZIONE  
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI  
E DELLE SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI EQUIPARATI  
SOGGETTI ALL' IRPEG**  
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it)

### INDICE

	pag.		pag.
<b>I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI</b>	2	R18 Quadro RU - Crediti d'imposta	63
		R19 Quadro RT - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva	84
<b>II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>	8	<b>PROSPETTI VARI</b>	
R1 Soggetti obbligati alla presentazione del Mod. UNICO - Enti non commerciali ed equiparati	8	R20 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'Irpeg nell'ambito del gruppo	92
R2 Compilazione del frontespizio	13	R21 Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	93
<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO</b>		R22 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta	93
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	19	R23 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RF, RG e prospetto degli oneri	94
R4 Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS	21	R24 Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (legge n. 342 del 2000)	97
R5 Quadro RA - Redditi dei terreni	23	R25 Modulo RVV - Trasferimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	99
R6 Quadro RB - Redditi dei fabbricati	27	R26 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	101
R7 Quadro RC - Reddito d'impresa - Enti a contabilità pubblica	30	R27 Quadro AC - Comunicazione amministratore di condominio	106
R8 Quadro RD - Reddito di allevamento di animali	31	<b>VERSAMENTI</b>	
R9 Quadro RE - Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	34	R28 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi - Rateizzazioni	107
R10 Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria	38	R29 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione e rateizzazione	109
R11 Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata - Regimi forfetari	46	<b>III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</b>	113
R12 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone	52	<b>IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2001</b>	123
R13 Quadro RI - Redditi di capitale	54	<b>APPENDICE</b>	128
R14 Quadro RL - Redditi diversi	57		
<b>DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE</b>			
R15 Quadro RM - Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva e redditi di fonte estera	59		
R16 Quadro RN - Determinazione del reddito complessivo - Calcolo delle imposte	60		
R17 Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (legge n. 342 del 2000)	62		

# I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

## 1. COS'È IL MODELLO UNICO 2001 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta.

**Con riferimento alla dichiarazione unificata è importante innanzitutto ricordare che:**

- **i contribuenti, tenuti per l'anno 2000 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770/2001) in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata;**
- **per la determinazione del numero dei soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta, occorre sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e del rigo SO8 del quadro SO del modello di dichiarazione 770/2001;**
- **se la dichiarazione dei sostituti d'imposta viene predisposta da due diversi soggetti, non può essere inclusa nella dichiarazione unificata;**

**Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e termini di presentazione della dichiarazione, dall'anno 2001 sono tenuti alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal DPR n. 322 del 1998 (redditi - IVA - IRAP - sostituti) le seguenti categorie di soggetti :**

- **società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;**
- **contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;**
- **soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta sia in forma autonoma che unificata (nei casi consentiti sopra illustrati).**

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che, ai fini dell'IRPEG, hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP.

Il modello "UNICO 2001 - Enti non commerciali ed equiparati" si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore rosso, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, in cui il quadro è contrassegnato dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

È comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero. I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata. Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2001.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770 e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Si fa presente che i modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito *Internet* del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) o da altro sito, purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nello stesso sito *Internet* inoltre è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

## **2. A CHI VANNO LE IMPOSTE**

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il modello UNICO sono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:

- l'Irpeg e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 2000 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

## **3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO**

Il modello UNICO 2001 contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2000 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2000).

I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti a cavallo, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2000 al mese di febbraio 2001 ovvero dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2000), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2000 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2000, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2000).

Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRPEG, anteriormente al 31 dicembre 2000 (anche se iniziati nel corso del 1999) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2000 approvato nel corso del 2000.  
Qualora il modello UNICO 2000 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2001, tali dati dovranno essere forniti, solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando il modello IVA 2001 approvato con provvedimento 29 dicembre 2000, relativamente all'anno d'imposta 2000;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta va presentata utilizzando il modello 770/2001 approvato il 31 gennaio 2001, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 2000;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 2000.

## 4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

In caso di presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2001.

**Qualora il contribuente provveda alla trasmissione telematica diretta dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.**

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella nella quale l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

## 5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 5.1

#### Come si presenta

**Tutti possono avvalersi del servizio telematico per presentare la dichiarazione Modello UNICO 2001.**

**Tuttavia, sono obbligati alla presentazione in via telematica del Modello "UNICO 2001- Enti non commerciali ed equiparati", direttamente o tramite un intermediario abilitato, i soggetti tenuti a presentare almeno una dichiarazione periodica IVA nell'anno 2000 ovvero la dichiarazione dei sostituti d'imposta nell'anno 2001.**

**In questo caso, l'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta.**

**I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece presentare il Modello UNICO 2001 tramite gli uffici postali e gli sportelli bancari.**

**Anche tali contribuenti possono comunque avvalersi del servizio telematico, direttamente, attraverso la rete Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato (vedere Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").**

### 5.2

#### Quando si presenta

Sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del Modello "UNICO 2001- Enti non commerciali ed equiparati" i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

1) se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere par. 5.4), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998):

- per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, **entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto**. Se il bilancio o il rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione;
- per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, **entro sette mesi dalla fine del periodo di imposta**.

2) se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni (vedere par. 5.1), tramite un ufficio postale o una banca convenzionata:

- per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, **entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto**. Se il bilancio o il rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione;
- per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto, **entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta**.

Se il termine previsto per la presentazione tramite una banca o un ufficio postale della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, da redigere sui modelli approvati nel 2001, scade tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2001, la dichiarazione deve essere presenta-

ta alla banca o all'ufficio postale, nei casi consentiti, **nel mese di maggio 2001**; la stessa dichiarazione deve invece essere presentata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato, **nel mese di giugno 2001**.

Ad esempio, un ente con esercizio coincidente con l'anno solare, tenuto all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che approvi il bilancio in data 20 aprile 2001, dovrà presentare la dichiarazione, presso una banca o un ufficio postale, nei casi consentiti, entro il 31 maggio 2001 ovvero entro il 30 giugno 2001 (termine differito al 2 luglio in quanto il 30 giugno coincide con giorno di sabato) qualora si avvalga della presentazione della dichiarazione in via telematica. Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà, invece, essere effettuato, sulla base delle disposizioni vigenti al momento di approvazione del modello, entro il 31 maggio 2001 (per ulteriori precisazioni sui termini di versamento vedere il paragrafo 29.1). I termini di presentazione invece delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA - 770 - IRAP), nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze.

### 5.3

#### A chi si presenta

**La dichiarazione deve essere presentata al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente e ferme restando le specifiche modalità previste per determinati soggetti (v. paragrafo 5.1):**

- o **direttamente in via telematica;**
- o **tramite un intermediario autorizzato** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili) che provvederà alla trasmissione telematica;
- o **tramite un ufficio postale o una banca convenzionata** nei casi consentiti.

### 5.4

#### Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

**La dichiarazione presentata in via telematica può essere trasmessa:**

- **direttamente;**
- **tramite intermediari e altri soggetti abilitati.**

##### a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono direttamente la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, quando una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento ai termini previsti in via normativa per la trasmissione in via telematica.

In tal caso la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

**I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione Mod. UNICO 2001 devono obbligatoriamente avvalersi:**

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti. **Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a predisporre la dichiarazione dei sostituti d'imposta.**

##### b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

###### ■ Intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico *Entratel*, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica. Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;

- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (decreto dirigenziale 18 febbraio 1999).

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione fermo restando che l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze [www.finanze.it](http://www.finanze.it), sezione "Servizi telematici", nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

#### ■ Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di presentazione all'intermediario della dichiarazione stessa. Detto riquadro costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

L'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati.

Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.

Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del dichiarante, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.

#### ■ Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- la data della ricevuta rilasciata dall'intermediario al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiedere le predette ricevute sia all'intermediario al quale si è rivolto, sia ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

**5.5****Modalità di abilitazione****a) Dichiarazione trasmessa attraverso il servizio telematico Entratel**

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che richiede l'abilitazione;
- ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, ove delegati dalle Direzioni Regionali.

I modelli per la domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.finanze.it**, sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi.

**b) Dichiarazione trasmessa via Internet**

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number). La domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante legale che dovrà già essere in possesso di un proprio codice PIN personale. Ovviamente per l'invio della dichiarazione Mod. UNICO 2001 deve essere utilizzato il codice PIN ottenuto per conto della società o ente. La domanda di abilitazione non viene accettata nei casi seguenti:

- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona che l'Agenzia delle Entrate conosce come "rappresentante";
- il soggetto per conto del quale si sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio. Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato. L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione della dichiarazione inviata tramite Internet mediante apposita ricevuta nella quale sono indicati:
  - la data di ricezione della dichiarazione;
  - i dati identificativi del dichiarante;
  - il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
  - i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Tale ricevuta potrà essere consultata direttamente tramite Internet oppure richiesta ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

**Per ogni altra informazione sulle modalità ed adempimenti connessi con la trasmissione telematica è possibile consultare il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" oppure il sito [uniconline.finanze.it](http://uniconline.finanze.it).**

**5.6****Dichiarazione presentata a banche e uffici postali**

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1, possono presentare il Mod. UNICO 2001 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

**5.7****Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi**

Nell'ambito dei gruppi la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'e-

lenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di trasmissione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano allo stesso gruppo.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata la quale, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", sottoscriverà l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il proprio codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale è stata indicata la data di presentazione e sono state apposte le firme, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

## 5.8

### Dichiarazione spedita dall'estero

**I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica, (cfr. paragrafo 5.1)**, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze, **Agenzia delle Entrate** – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati".

**La dichiarazione può anche essere inviata via Internet nei casi consentiti se il contribuente è già in possesso del "Pin code" acquisito in Italia (vedere il capitolo III "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni" oppure il sito [uniconline.finanze.it](http://uniconline.finanze.it)).**

## 5.9

### Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV – "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001".

## II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

### R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

## 1.1

### Generalità

Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti, nei confronti dei quali si applica l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato, comprese le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;

- 4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. Devono, invece, presentare il Modello "UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" i seguenti soggetti:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
  - enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  - società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

## 1.2

### Enti non commerciali residenti in Italia

#### Qualificazione

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere, tali enti, quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge. Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipicizza l'ente medesimo.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Perdita della qualifica di ente non commerciale").

#### Reddito complessivo

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel **quadro RA e/o RB**), di capitale (da dichiarare nel **quadro RI**), di impresa (da dichiarare nel **quadro RF o RC o RG o RD**) e diversi (da dichiarare nel **quadro RL**) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel **quadro RH**.

Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il **quadro RM**. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991, convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno e del D.Lgs. n. 461 del 1997, deve essere compilato il **quadro RT**.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali:

- a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (vedere in **Appendice** la voce "Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche").

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Per particolari tipologie di enti associativi non commerciali non si considerano attività commerciali specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 111, commi 3, 4 bis e seguenti, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo").

### Contabilità separata e regimi forfetari

Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del **quadro RF** (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.

Sono esonerati dalla redazione del bilancio gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a 360 milioni di lire, pari a **euro 185.924,48**, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, pari a **euro 516.456,90**, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel **quadro RG** (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata - regimi forfetari).

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir nell'ambito del **quadro RG** (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

## 1.3

### Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

#### Requisiti

Possono assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- società cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Non possono, invece, assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- enti pubblici;
- società commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.

Non possono, altresì, assumere la qualifica di ONLUS i consorzi di cooperative e gli enti non residenti.

Gli statuti o atti costitutivi delle ONLUS devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e devono espressamente prevedere le seguenti clausole:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, elencati nella **Tabella D**, riportata sub R2 "Compilazione del frontespizio";

- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Le disposizioni di cui alla lett. h) non si applicano alle fondazioni e quelle di cui alle lettere h) ed i) non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

L'elencazione dei settori recata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è tassativa e, pertanto, in via generale non possono assumere la qualifica di ONLUS i soggetti che operano al di fuori dei suddetti settori.

Inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In relazione alle attività di promozione della cultura e dell'arte si evidenzia che si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nelle ipotesi in cui alle medesime attività siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

### **Soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività**

Il divieto di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997, nonché da quelle ad esse direttamente connesse, non si applica ai seguenti soggetti:

- 1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- 2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione, a condizione che per tali attività:

- a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- b) siano rispettati i requisiti statuari e i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

### **Enti considerati in ogni caso ONLUS**

Non sono tenuti ad adeguare gli statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"), i seguenti soggetti, per i quali l'art. 10, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 460 del 1997, come integrato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, ha sancito l'automatica qualificazione come ONLUS:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Si ricorda che le cooperative sociali nonché i consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 che si qualificano automaticamente ONLUS devono compilare il Modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

### Comunicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, devono effettuare la comunicazione, per l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, prevista dall'art. 11, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997, mediante la presentazione del modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. L'effettuazione della comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni a favore delle ONLUS.

I benefici fiscali ai fini IRPEG sono applicabili fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la comunicazione è effettuata.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione gli enti considerati in ogni caso ONLUS.

### Trattamento fiscale

Le attività istituzionali svolte dalle ONLUS nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciali, in forza dell'art. 111-ter, comma 1, del Tuir. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del medesimo art. 111-ter, comma 2, del Tuir (vedere in **Appendice**, alla voce "ONLUS", il paragrafo "Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse - Nozione di attività connesse").

Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione.

Parimenti non devono essere dichiarati i redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Tuir percepiti dalle ONLUS se soggetti a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; sui medesimi non si applica l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Si ricorda che le disposizioni dell'art. 111-ter del Tuir non si applicano alle cooperative, ivi comprese le cooperative sociali (che compilano il modello "UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati") per le quali resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del Tuir, fatta salva l'applicabilità, ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal Titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977 (come interpretato dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28).

Si precisa che i soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori ONLUS e da quelle direttamente connesse, nei **quadri RD, RF o RG**.

(Relativamente agli obblighi contabili vedere in **Appendice**, alla voce ONLUS, il paragrafo "Obblighi contabili").

## 1.4

### Società ed enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato

Le società e gli enti non commerciali di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).

Per gli enti non residenti l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente medesimo assume nell'ordinamento del paese di appartenenza.

Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere presentato dai seguenti soggetti non residenti:

- enti non commerciali;
- società che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni;

– società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica.

I predetti soggetti devono presentare la dichiarazione per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.

Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a 360 milioni di lire, pari a **euro 185.924,48**, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 1 miliardo di lire, pari a **euro 516.456,90**, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.

Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta del competente ufficio finanziario.

Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il **quadro RG** devono – ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, concernente la disciplina delle società di comodo – predisporre e conservare un prospetto da cui risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.

Si fa presente che i predetti soggetti possono avvalersi della possibilità di predisporre e conservare in luogo del predetto prospetto, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, o meno, dei requisiti di "operatività".

## R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

### 2.1

#### Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:

- 1) della dichiarazione in forma unificata;
- 2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate insieme utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la loro presentazione in forma unificata.

Il frontespizio si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi denominazione e codice fiscale.

La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, alla presentazione della dichiarazione, al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 e l'ultimo va utilizzato per la certificazione tributaria.

### 2.2

#### Dati identificativi

##### Denominazione

Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo oppure la denominazione; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, va indicato il cognome e il nome del socio rappresentante.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. L'uso dell'anzidetta locuzione o dell'acronimo non è richiesto agli enti di cui all'art. 10, comma 8, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).

### Codice fiscale

Si ricorda che per gli enti di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici delle entrate ove attivati.

Per quei soggetti che non svolgono alcuna attività commerciale il codice fiscale deve essere richiesto all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente.

## 2.3

### Tipo di dichiarazione

#### Dichiarazioni in euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" in euro. In tal caso:

- deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;
- tutti gli importi indicati nel Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei rigli, arrotondando, secondo il "criterio matematico" per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 65,50 diventa 66; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);
- il contribuente sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

Per il passaggio tra bilancio finale espresso in lire e bilancio iniziale espresso in euro si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.

Nelle istruzioni per la compilazione del Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.

Il contribuente deve barrare le relative caselle se presentate le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell'IVA, quella come sostituto d'imposta ed il modulo RW.

Barrare la casella **Quadro AC**, se presentate il Quadro AC, qualora siete amministratori di condominio ed avete effettuato pagamenti per conto del condominio per beni e servizi acquistati nell'anno solare.

Barrare la casella **Studi di settore**, se alla vostra attività si applicano gli "studi di settore" e allegare il relativo modello.

Barrare la casella **Parametri**, se alla vostra attività si applicano i "parametri" e allegare il relativo modello. **Si precisa che tale casella va barrata esclusivamente dai soggetti tenuti alla compilazione del quadro RE.**

Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente avendo cura di barrare la casella **"Correttiva nei termini"**.

Se invece, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, intende rettificare o integrare la stessa, deve presentare una nuova dichiarazione compilandola integralmente nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedi in Appendice alla voce **"Dichiarazione integrativa"**), avendo cura di barrare la casella "Dichiarazione integrativa".

Si precisa che nel caso di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, la dichiarazione va interamente compilata anche per i quadri non modificati.

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai contribuenti che hanno fruito della sospensione dei termini di adempimento e/o versamento a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1 dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profit-

- to. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, per i quali l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999, ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
  - 3 dai soggetti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
  - 4 dai contribuenti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l'ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
  - 5 dai soggetti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle regioni Piemonte e Valle D'Aosta e nella provincia di Savona, per i quali i decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
  - 6 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei territori delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto nei mesi di settembre ed ottobre 2000, per i quali il decreto 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2000, ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
  - 7 dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento nel mese di novembre 2000, per i quali il decreto 29 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000, ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria.
  - 8 dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;
  - 9 dai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2001) per i quali il D.M. 14 marzo 2001 ha previsto la sospensione per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti dei tributi;
  - 10 per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

## 2.4

### Dati relativi alla società o ente

#### Numero di partita IVA

Indicare la partita IVA della società o dell'ente.

#### Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico ed il codice di avviamento postale. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

#### Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, de-

vono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione. Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

### Codici statistici

Stato: il relativo codice, deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

### Enti di tipo associativo

Le associazioni che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall'art. 111, commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater del Tuir devono barrare l'apposita casella.

### Fusione e scissione

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato.

### Stato estero di residenza

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato devono indicare:

- il nome dello Stato estero di residenza;
- il codice dello Stato estero (tale codice può essere individuato consultando l'apposito elenco in allegato alle presenti istruzioni);
- il numero del codice fiscale estero o altro numero identificativo rilasciato dallo Stato estero.

### Numero di telefono

Indicare il numero telefonico, comprensivo di prefisso, della società o ente (campo non obbligatorio).

### Altri dati

Indicare, nel formato GGMMAAAA, la data di approvazione del bilancio o rendiconto, il termine legale o statutario previsto per l'approvazione del bilancio o rendiconto, ed infine, qualora il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare, indicare la data di inizio e fine di detto periodo.

## 2.5

### Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

- 1 dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- 2 dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
- 3 dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla **Tabella D**.

## 2.6

### Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel quarto riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

- 1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 2 se trattasi di curatore dell'eredità giacente;
- 3 se trattasi di curatore fallimentare;
- 4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

- 5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);  
**6** se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;  
**8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nello spazio, riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto. I dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel **quadro RO**.

## 2.7

### Firma della dichiarazione

Tale riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 4 milioni, pari a **euro 2.065,83**, a lire 20 milioni, pari a **euro 10.329,14**. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500 mila, pari a **euro 258,23**, a lire 4 milioni, pari a **euro 2.065,83**.

## 2.8

### Presentazione della dichiarazione

Per le istruzioni relative alla compilazione, vedere al punto 5.4 delle "Istruzioni Generali per la compilazione del modello UNICO - Enti non commerciali ed equiparati", il paragrafo "Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante".

## 2.9

### Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.

Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997. Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:

- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Agenzia delle Entrate nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

**A seguito della soppressione del secondo comma dell'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.**

Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro, indicando il codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista, barrando l'apposita casella ed apponendo la firma.

## 2.10

### Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale del 4 gennaio 2001 sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.**

Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro, indicando il codice fiscale del professionista, barrando l'apposita casella ed apponendo la firma.

**2.11**  
**Tabella**  
**A - B - C**

**TABELLA A**

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

**TABELLA B**

Tabella generale di classificazione dei soggetti passivi IRPEG

CODICE	NATURA GIURIDICA
	<b><i>Soggetti residenti</i></b>
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
<b>23</b>	<b>Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153</b>
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	<b><i>Soggetti non residenti</i></b>
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data dimessa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data dimessa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

## R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

### 3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229, recante "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto";
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale (collegato alla finanziaria 2000);
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001).

### 3.2 Disposizioni in materia di autotrasporto

#### Deducibilità degli oneri relativi agli impianti di telefonia veicolare

L'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 (Finanziaria 2000) reca disposizioni modificative del comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

Quest'ultima norma individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, fissandola nella misura del 50%.

Tale percentuale, con la disposizione modificativa citata, viene elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

### Spese per prestazioni di lavoro

L'art. 1 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla legge 10 agosto 2000, n. 229 ha inserito nell'art. 62 del Tuir il comma 1-quater, per effetto della quale le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a lire 110.000 e a lire 180.000 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

Tale possibilità è riconosciuta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.

L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferite effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

### 3.3

#### Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, ha previsto che possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruente della esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

L'art. 3, comma 3, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il citato comma 7 si applica anche se tali utili si riferiscono a esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

### 3.4

#### Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994

L'art. 5 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che il contributo concesso alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per l'estinzione del finanziamento ricevuto è da considerare contributo in conto capitale e non concorre alla formazione del reddito d'impresa.

### 3.5

#### Avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio

Con l'art. 9 della legge n. 342 del 2000 è stato aggiunto il comma 2-bis all'art. 41 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Nazionale Imballaggi.

Tale norma dispone che gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di imballaggio nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono a formare il reddito imponibile a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. Detto trattamento fiscale è esteso anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.

### 3.6

#### Oneri di utilità sociale

L'art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), nella quale viene previsto che le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche sono deducibili per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000.

### 3.7

#### Donazione di opere librerie e di dotazioni informatiche

L'art. 54 della legge n. 342 del 2000 introduce agevolazioni fiscali per le donazioni di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi.

La norma stabilisce, infatti, che i beni oggetto delle suddette donazioni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lett. d), del Tuir, il che comporta che la loro alienazione non configura un ricavo o una plusvalenza patrimoniale.

Dette agevolazioni si applicano, ma soltanto per il periodo di imposta 2000, anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche.

Il valore di tali dotazioni informatiche non costituisce compenso in natura ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Tuir, e quindi non è rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

**3.8****Disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche**

L'art. 37, comma 2, della legge n. 342 del 2000, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche contenute nell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 in ordine all'esclusione di particolari proventi dal reddito imponibile. In particolare sono state mantenute invariate le due condizioni già previste dal comma 1 del citato articolo 25, ai fini della suddetta esclusione, e cioè il numero complessivo di eventi per anno (massimo due) e l'importo massimo dei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile (cento milioni annui); per quest'ultimo aspetto deve ritenersi, infatti, ancora valido il dettato dell'art. 1 del D.M. 10 novembre 1999 (vedere circolare n. 207/E del 16 novembre 2000).

Riguardo alla natura dei proventi esclusi, nulla è cambiato per quelli realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; per quelli realizzati per il tramite di raccolte di fondi è stato invece stabilito dal predetto art. 37 della legge n. 342 del 2000 che tali raccolte devono essere state effettuate in conformità dell'art. 108, comma 2-bis, lett. a), del Tuir, cioè deve trattarsi di raccolte pubbliche fatte occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

## **R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG - RS**

**4.1****Generalità****Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore**

I soggetti nei confronti dei quali operano **cause di esclusione** dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 (per i soli soggetti tenuti alla compilazione del quadro RE) ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ricavi superiori al limite stabilito da ciascuno studio o, comunque, superiore a lire 10 miliardi pari a **euro 5.164.568,99**, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva, ad esempio, perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui il soggetto ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Cause di inapplicabilità degli studi di settore**

I soggetti nei confronti dei quali operano **cause di inapplicabilità** degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2) esercizio di più attività;
- 3) esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4) altro.

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2000 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2000**

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2000), è previsto che gli stessi non si applicano:

- a) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- b) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- c) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui alla **lettera a)**, sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui alle **lettere a) e b)**, si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG72A e SG72B.

Per gli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U la condizione di inapplicabilità di cui alla **lettera b)** non sussiste nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui alle **lettere a), b) e c)**.

**ATTENZIONE** Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2000.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2000 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998 e degli ulteriori 41 applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore.

I contribuenti obbligati alla annotazione separata, per il periodo d'imposta 2000, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del quadro appositamente predisposto. Per gli stessi il software GE.RI.CO. si limita a consentire l'acquisizione dei dati senza fornire indicazioni in ordine alla congruità ed alla coerenza.

## R5 - QUADRO RA - REDDITO DEI TERRENI

### 5.1

#### Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:

- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del **reddito agrario** sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del Tuir, le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la particella catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000, pari a **euro 258,23**, a lire 4.000.000, pari a **euro 2.065,83**, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del Tuir, i redditi dominicali ed agrari delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

I redditi dominicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

**ATTENZIONE** Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedasi in **Appendice** "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività culturali.

Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Si precisa che qualora non siano intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno è possibile compilare il presente quadro riportando gli importi indicati nelle **colonne 9 e 10 del rigo RA52** del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, rispettivamente nelle colonne 9 e 10 del rigo RA52.

Tuttavia, pur in assenza di variazioni, si possono indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione dovesse risultare più agevole.

**ATTENZIONE** I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori). Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali o agrari nella misura dell'80 e del 70 per cento.

**5.2****Determinazione del reddito**

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 2000 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente. Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nella ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in **Appendice** alla voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura").

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1** – proprietà del terreno;
- 2** – proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)
- 3** – proprietà del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
- 4** – scrivere 4 in due casi:
  - a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  - b) se si è affittuari.

Nella **colonna 3** indicare l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in **Appendice** alla voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura"). In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno anche se bisestile) e la relativa percentuale. Se vengono utilizzati più rigi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli rigi non può essere superiore a 365.

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella **colonna 6** indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- 1** – in caso di mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; in questa ipotesi si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg (Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione);
- 2** – in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg;
- 3** – in caso di conduzione associata del terreno;
- 4** – in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a

titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

**5** – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;

**6** – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

In **colonna 8** (continuazione) barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

In **colonna 9** (quota del reddito dominicale da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolare detta quota occorre tener conto di quanto segue:

- se nell'espore i dati del terreno è stato utilizzato un solo rigo (ad esempio nel corso dell'anno 2000 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 occorre indicare nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5, nella colonna 9 indicare l'importo ridotto al 30 per cento;
  - se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6, il reddito dominicale è pari a zero e la colonna 9 non deve essere compilata;
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2:
    - a) calcolare il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - b) riportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2;
  - se viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3, scrivere nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1), rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4, non compilare la colonna 9 poiché il reddito dominicale è pari a zero;
- se per espore i dati del terreno sono stati utilizzati più rigi (ad esempio nel corso dell'anno sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - se in nessuno dei rigi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, compilare la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  - se in almeno uno dei rigi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, vedere le modalità di calcolo presenti in **Appendice** alla voce "Terreni in affitto-casi particolari".

In **colonna 10** (Quota del reddito agrario da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 o 4, scrivere nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero;
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero.

Al **rigo RA52** indicare, nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrario dei terreni indicati nei rigi da RA1 a RA51. La somma di detti importi va riportata al rigo RN5 del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. N. 1.

## R6 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

### 6.1 Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a lire 50.000, pari a **euro 25,82**. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli (vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali"). Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- **i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;**
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque utilizzate;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte, o delle Entrate (ove istituito), entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati situati all'estero, deve essere compilato il quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello, al contrario degli immobili adibiti alle attività menzionate nell'articolo 88, c. 2 del TUIR che, al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri Enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonomia efficace come produttivi di reddito fondiario. Per maggiori informazioni consultare in **Appendice** la voce "Immobili strumentali dell'impresa".

### 6.2 Determinazione del reddito

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB35) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB36 – RB50) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Nel presente quadro vanno dichiarati i redditi dei fabbricati, anche se tali redditi non sono variati rispetto al periodo di imposta precedente.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.

Nella **colonna 1** (rendita catastale) va indicata la rendita catastale rivalutata del 5 per cento. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita catastale presunta, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale l'immobile è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione, dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in **Appendice** la voce "Immobili inagibili".

Nella **colonna 2** (utilizzo) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (vedere in **Appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- 3 – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- 4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 8 – unità immobiliare situata in un comune ad alta tensione abitativa e concessa in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa";
- 9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 3** (periodo di possesso) va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno, anche se bisestile). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** (percentuale di possesso) va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

La **colonna 5** (canone di locazione) va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone).

L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato sia stato posseduto per una parte dell'anno, va indicato il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6** (casi particolari) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- 1 – unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato), per ulteriori informazioni vedere in **Appendice** la voce "Eventi eccezionali";
- 3 – unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita;
- 4 – unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la **colonna 7** (continuazione) per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8** (imponibile) va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante, calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.

- A)** Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta indicare:
- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
  - l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
  - il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
  - il canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
  - il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 5, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta tensione abitativa".

Ad esempio: con una rendita catastale rivalutata di importo pari a lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 18.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 pari cioè a lire 15.300.000, al netto dell'ulteriore deduzione del 30 per cento. Ipotizzando, invece, una rendita catastale rivalutata di importo pari a lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo pari a lire 4.000.000 che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5), a colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000 pari cioè a lire 3.800.000 al netto della deduzione del 30 per cento.

**ATTENZIONE** Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

- B)** Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo ed alla percentuale di possesso;
  - se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righe, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- se in nessuno dei righe è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
- se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione, vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righe da RB1 a RB 34. Tale importo va indicato nel rigo RN6 del quadro RN.

Se avete compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1.

### Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **righe** da **RB36** a **RB50**, nel modo seguente:

- colonna 1**, indicare il numero progressivo del rigo nel quale sono stati riportati, nella parte superiore del Quadro RB, i dati dell'unità immobiliare locata;
- colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- colonne 3, 4 e 5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, e più precisamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonne 7 e 8**, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.

## R7 - QUADRO RC - REDDITO D'IMPRESA - ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA

### 7.1 Generalità

Questo modello va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti.

Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Nel **rigo RC1**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"), le rimanenze finali e le sopravvenienze attive.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **righe RS14 e RS16**, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta [vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)"].

Nel **rigo RC2**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo RC3**, vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.

L'importo da indicare al rigo RC3 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righe RS27, RS28 e RS29 del quadro RS.

Nel **rigo RC4**, indicare il totale dei componenti negativi sommando gli importi dei rigi RC2 e RC3.

Il reddito netto (o la perdita) di **rigo RC5** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC1 e il totale di rigo RC4.

Se nel **rigo RC5** viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata al rigo RS2, del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno del quadro RS se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS8 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile. In proposito vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

In caso di perdita, pertanto il rigo RC7 e il rigo RC6 non vanno compilati.

Se nel rigo RC5 viene riportato un reddito, nel **rigo RC6** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC5, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti rigi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RC7**, va indicata la differenza tra rigo RC5 e rigo RC6.

L'importo di rigo RC7 deve essere riportato nel quadro RN, rigo RN2.

## R8 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

### 8.1

#### Generalità

Questo quadro va compilato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del successivo art. 78 del Tuir.

In base a quest'ultima disposizione, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

**Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con D.M. del 6 marzo 2000 integrato con Comunicato del Ministero delle Finanze pubblicato in G.U. n.199 del 26/08/2000.**

Al riguardo, con riferimento al biennio 1999/2000, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2 e 3** allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Dette tabelle riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite del citato art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato Decreto.

Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il proprio regime di determinazione. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG, senza utilizzare il quadro RD.

## 8.2

### Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella Sez. 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

#### SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)		Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato	
		1			2	
	I			x 56,389		
	II			x 32,222		
	III			x 37,593		
	IV			x 13,426		
	V			x 11,934		
	VI			x 1,00		
	<b>Totale A reddito agrario normalizzato</b>					
	(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.					
	(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.					
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati		Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati	
		1			2	
	Bovini e bufalini da riproduzione			1,750,000		
	Vitelloni			1,050,000		
	Manze			600,000	Storne, pernici e coturnici	3,000
	Vitello			250,000	Piccioni e quaglie da riproduzione	9,500
	Suini da riproduzione			700,000	Piccioni, quaglie e altri volatili	1,000
	Suinetti			20,000	Conigli e porcellini d'India da riprod.	21,500
	Suini leggeri da macello			200,000	Conigli e porcellini d'India	3,375
	Suini pesanti da macello			300,000	Lepri, visoni, nutrie e cincillà	25,000
	Polli e fagiani da riproduzione			29,500	Volpi	115,000
	Galline ovaiole			18,500	Ovini e caprini da riproduzione	230,500
	Polli da allevamento e fagiani			3,500	Agnelloni e caprini da carne	36,500
	Polli da carne			2,375	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)	320,000
	Galletto			1,000	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)	200,000
	Tacchini da riproduzione			48,000	Cinghiali e cervi	250,000
	Tacchini da carne leggeri			8,500	Daini, caprioli e mufoni	125,000
	Tacchini da carne pesanti			15,000	Equini da riproduzione	1,300,000
	Anatre e oche da riproduzione			32,000	Puledri	500,000
	Anatre, oche, capponi			10,000	Alveari (famiglia) (***)	200,000
	Faraona da riproduzione			14,500	Lumache consumo q.li (***)	200,000
	Faraona			3,000	Struzzi da riproduzione	175,000
	Storne, pernici e coturnici da rip.			9,500	Struzzi da carne	125,000
	<b>Totale parziale (riportare a col. 4)</b>					
	<b>Totale B numero dei capi normalizzati</b> (riportare al rigo D1 del quadro RD)					
	(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.					

## 8.3

## Determinazione del reddito

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sez. 1 del predetto schema di calcolo, moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall' art. 29.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, risultante dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 ed il coefficiente 113,34. Tale coefficiente è la risultante del prodotto tra 56,67, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (tabella 3, colonna D), ed il coefficiente moltiplicatore, pari a 2, previsto dal citato decreto del 6 marzo 2000.

Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD, il cui risultato deve essere riportato nel quadro RF, apporrendo le conseguenti variazioni in aumento o in diminuzione.

Nel **rigo RD5**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RD4, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RD4, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo interno al rigo.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS. Le eccedenze di perdite che possono essere utilizzate senza alcun limite di tempo devono essere indicate al rigo RS9.

L'importo di **rigo RD6**, risultante dalla differenza tra rigo RD4 e rigo RD5, va riportato nel rigo RN4 del quadro RN.

**TABELLE ALLEGATE AL D.M. 6 MARZO 2000 G.U. N. 68 DEL 22 MARZO 2000  
COME INTEGRATO CON COMUNICATO DEL MINISTERO DELLE FINANZE G.U. N. 199 DEL 29 AGOSTO 2000**

## TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sugherato Uliveto mandorleto Uliveto mandorleto pistacchiato Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Pioppeto Pistacchiato Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Saliceto Sughereto
<i>Seconda fascia</i>	<i>Quarta fascia</i>		<i>Quinta fascia</i>
Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandorleto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandorleto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto		Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandorleto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Terza fascia</i>			<i>Sesta fascia</i>
Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto			Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

## TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. a $\leq$ x 100.000	Numero capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6 <sup>a</sup> (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumata annuale	[A] CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX. ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						[D] Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suineti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,26	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	725,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,428	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,80	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincilla		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

(\*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario pro capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 del dello schema di calcolo.

## R9 - QUADRO RE - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

### 9.1 Generalità

Questo quadro deve essere utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.).

Il quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e alla determinazione del reddito.

### 9.2 Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1, campo 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992.

Il **campo 2 del rigo RE1 va compilato dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore**. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

### 9.3 Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

• **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).

(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei rigi RE2, RE3 e RE4.

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, pari a **euro 516,46** ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente al 31/12/88, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni, pari a **euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a **euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a **euro 2.065,83**, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, indicare i seguenti oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente al 31/12/88, ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni, pari a **euro 18.075,99**, per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni, pari a **euro 4.131,66**, per i motocicli e lire 4 milioni, pari a **euro 2.065,83**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni, pari a **euro 3.615,20**, per le autovetture e le autocaravan, lire 1,5 milioni, pari a **euro 774,69**, per i motocicli e lire ottocentomila, pari a **euro 413,17**, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9** indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- del canone di locazione corrisposto nell'anno 2000 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a **euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a **euro 258,23**, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e partecipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i contributi previdenziali, a carico del sostituto, versati alla gestione separata presso l'Inps. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte");
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

**ATTENZIONE** Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'ineducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE14**, indicare i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti indicati nel rigo RE5. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti indicati nel rigo RE5. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE17**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;

- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18. Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19 da riportare nel rigo RN9 del quadro RN.

Nel **rigo RE21**, indicare l'ammontare delle ritenute eventualmente subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, da riportare, unitamente alle altre ritenute d'acconto nel rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

## R10 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

### 10.1

#### Generalità

Il presente modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Nel **rigo RF1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992.

**I campi 2 e 3 del rigo RF1 vanno compilati dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.**

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Il **rigo RF2** interessa i soggetti:

- 1) che direttamente o indirettamente sono controllati da società non residenti;
- 2) che direttamente o indirettamente controllano società non residenti;
- 3) che direttamente o indirettamente sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 c.c. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società o dell'ente, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

### 10.2

#### Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

**La perdita che va indicata nel rigo RF4 non deve essere preceduta dal segno meno.**

**Variazioni in aumento e in diminuzione**

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (righe da RS13 a RS16) contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF27, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel predetto prospetto (rigo RS13), ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (rigo RS14). Nello stesso rigo RF5, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (rigo RS15). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel rigo RF28 e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (rigo RS16), va indicato nel rigo RF6, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito o di perdita, imputata al dichiarante, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata, rispettivamente, nel **rigo RF7** o nel rigo RF29, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico, va indicato nel rigo RF30 o nel rigo RF25 destinato alla indicazione delle "altre variazioni in aumento".

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le risultanze catastali, per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir), oppure a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei righe RF9 e RF31 vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali (rendita catastale rivalutata) o alle norme sopra menzionate, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'**Appendice** "Eventi eccezionali";

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e la rendita catastale dei fabbricati è rivalutata del 5 per cento.

**ATTENZIONE** Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedasi in **Appendice** "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

Si fa presente che per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immo-

bili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale rivalutata.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c) del Tuir, devono indicare:

- nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF9** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF31** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b) del Tuir, va determinato forfaitariamente con i criteri previsti dall'art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi di tali criteri e di determinare il reddito in modo analitico.

#### **In caso di determinazione forfaitaria devono essere inseriti:**

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato;
- nel **rigo RF25** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD, rigo RD4);
- nel **rigo RF9** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF31** tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

#### **In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:**

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato;
- nel **rigo RF9** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF31** i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF8 va indicato anche il reddito dominicale rivalutato.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

#### **Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:**

- nel **rigo RF9** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF37** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF25** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

#### **Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale:**

- nel **rigo RF9** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
- nel **rigo RF37** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF25** il 9 per cento dei predetti ricavi (vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole").

Nel **rigo RF10**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l'"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146), questi ultimi vanno riportati nel campo 1. (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF11**, deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RF12**, deve essere indicata la parte degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir (**il credito di imposta di cui all'art. 7 legge n.388 del 2000, non concorre alla formazione del rapporto di cui all'art. 63**).

Nel **rigo RF13**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 (**compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388**) è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF15** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF32** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF14**, vanno indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 1, relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.

Per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF16**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater) e di quelle previste dalla successiva lett. c-sexies), se di importo non superiore a lire 4 milioni (pari ad **euro 2043,31**) e dalla successiva lett. c-octies), se di importo non superiore a lire 2 milioni, pari a **euro 1.032,91**.

Nel **rigo RF17**, va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF18**, va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"). **A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto" al punto 3.2 delle "Novità dalla disciplina del reddito d'impresa") sono ammessi integralmente in deduzione.**

Nel **rigo RF19**, va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF20**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione"); l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le "altre variazioni in diminuzione".

Nei **rigo RF21 e RF22**, vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo RF23**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di competenza di altri esercizi indeducibili a norma dell'art. 75, comma 4 del Tuir.

Nel **rigo RF24**, va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività eccedente la quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi.

Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.

Agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, si precisa che al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa; al denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ricavi e proventi conseguiti dall'ente, ivi compresi i ricavi e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il reddito d'impresa (quali i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis, dell'art. 108 del Tuir, nonché quelli decommercializzati).

L'importo da indicare al rigo RF24 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righe RS27, RS28 e RS29.

Nel **rigo RF25**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tale rigo, fra l'altro, anche:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; per le rimanenze di cui all'art. 60, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre 2004, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2).

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

**Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS e ai sensi dell'art. 54 della legge n. 342 del 2000, i prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi e, limitatamente al periodo d'imposta 2000 (in corso alla data del 10 dicembre 2000) le dotazioni informatiche cedute gratuitamente ai propri dipendenti.**

Resta ferma la deducibilità del costo dei beni suindicati;

- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 c.c., in deducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare in deducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);
- l'ammontare in deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis, come modificato dall'art. 145, comma 98, della legge n. 388 del 2000);

– l'ammontare eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62 bis, comma 1-ter);

Nel **rigo RF26**, va indicato il totale delle variazioni in aumento da RF5 ad RF25.

Nel **rigo RF33**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel **rigo RF35**, vanno indicati i proventi indicati al conto economico che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF36**, va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel quadro RS.

Nel **rigo RF37**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

In tale rigo va indicato (ove imputato a conto economico) l'importo dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale;
- credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi;
- credito di imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento immobiliari chiusi;
- credito d'imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7, comma 4, legge n.388 del 2000.

Per effetto dell'art. 75, comma 4, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicati le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi, il reddito degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- ai sensi dell'art.62, comma 1 quater (aggiunto dall'art.1, comma 1, del DL 22 giugno 2000 n.167, conv. dalla legge 10 agosto 2000, n. 229), del Tuir, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 (pari a **euro 56.81**), elevate a lire 180.000 (pari a **euro 92.96**), per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ricevuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. Vedere la voce "Imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994" al punto 3.4 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa";
- gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve (vedere la voce "Avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio" al punto 3.5 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa"; tale disposizione è estesa alle medesime condizioni anche al consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché al Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.

Nel **rigo RF38**, va indicato il totale delle variazioni in diminuzione di cui ai righe da RF27 ad RF37.

Nel **rigo RF39**, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra il totale delle variazioni in aumento di rigo RF26 e il totale delle variazioni in diminuzione di rigo RF38.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF39 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo RF40, va riportato nel rigo RF41.

L'ammontare delle erogazioni liberali commisurate al reddito d'impresa dichiarato va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF39, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lett. c-sexies) e c-octies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo supe-

riore, rispettivamente, a 4 milioni e a 2 milioni di lire, pari ad euro 2065,83 e 1.032,91. In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detti limiti la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Se nel rigo RF39 è stata indicata una perdita, la stessa va riportata nel rigo RF44, campo 2, al netto dell'importo dei proventi, esenti dall'imposta, eccedenti i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir, evidenziati nel campo 1.

Si ricorda che la perdita di rigo RF44 può essere compensata nel quadro RH con l'eventuale reddito derivante dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa.

La perdita non compensata deve essere riportata nel prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria al rigo RS2 del quadro RS, se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS8, se si tratta di perdita illimitatamente riportabile (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Se nel rigo RF39 è stato indicato un reddito, nel **rigo RF42** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF41.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di **rigo RF41**, si procede alla ulteriore compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, da indicare nell'apposito spazio di rigo RF42. Nel **rigo RF43** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF40 e quello di rigo RF41. Tale importo va riportato nel rigo RN1 del quadro RN.

### 10.3

#### Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996.

Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i soggetti:

- a) che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- b) che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

La casella posta nel **rigo RF45**, va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF46, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF47, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF48, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei righe da RF46 a RF48 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF49, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF49, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel rigo RF49 l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF49, colonna 5** (somma degli importi indicati in colonna 4 dei rigi da RF46 ad RF48), e il reddito indicato nel rigo RN15 del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRPEG.

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF50**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN15 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RN15	100
rigo RF50	<u>50</u>
totale	150
rigo RF49	<u>160</u>
differenza	-10

Il **rigo RN15** va aumentato della suddetta differenza, anche operando mediante la riduzione delle perdite.

## 10.4 Crediti

In base all'art. 71, comma 1, del Tuir, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF51**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RF54, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2000).

Nel **rigo RF52**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF53**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RF51 colonna 2 e RF52 colonna 2. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF54**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF54 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF56 della medesima colonna.

Nel **rigo RF55**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF55, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF56 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF55.

Nel **rigo RF56** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

## R11 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E REGIMI FORFETARI

### 11.1

#### Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali, che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata nonché da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, i soggetti che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, pari a **euro 185.924,48**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, pari a **euro 516.456,90**, per le imprese aventi per oggetto altre attività, che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.

Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo RG1**, colonna 1, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992.

**I campi 2 e 3 del rigo RG1 vanno compilati dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.**

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

### 11.2

#### Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2, colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, pertanto:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

Il presente rigo, contiene tre colonne:

- in **colonna 1**, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche se esigibili in periodi d'imposta successivi;

– in **colonna 2**, devono essere indicati i ricavi per attività in regime forfetario quali quelli:

- derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla citata legge n. 730 del 1985, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.  
Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo RG20, colonna 1, evidenziandolo anche nell'apposito spazio, solo il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti;
- derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività di assistenza fiscale resa agli associati, devono indicare nel rigo RG20, colonna 1, solo il 91 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti (vedere in **Appendice** la voce "Associazioni sindacali agricole"). Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art. 109-bis del Tuir (vedere istruzioni al rigo RG4).  
Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art. 109-bis citato;
- delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, modificato dall'art. 25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ora comma 4 in applicazione dell'art. 37, comma 2, lettera a) legge 342 del 2000). Tali soggetti devono indicare nel predetto rigo RG20, colonna 1, solo il 97 per cento dei predetti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti e nel rigo RG6 le plusvalenze realizzate.

Si ricorda che per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999) proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a 360 milioni di lire, pari a euro 185.924,48. Ad esempio, detto importo di 360 milioni di lire, pari a euro 185.924,48, riferito al periodo d'imposta precedente, vale per le associazioni con periodo d'imposta dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 (cfr. circolare n. 231/E del 6 dicembre 1999).

Si precisa, inoltre, che per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni pro loco (art. 33, comma 5, legge 388 del 2000 in vigore dal 1° gennaio 2001), che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di 100 milioni di lire, pari a euro 51.645,69, (vedi il decreto 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell'art. 108, comma 2 bis, lett. a) del Tuir. L'agevolazione si applica alle manifestazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2000 (art. 37, comma 4, legge 342 del 2000).

I soggetti che esercitano una delle suddette tre attività devono barrare l'apposita casella.

Nel **rigo RG3**, va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, di cui alle lettere c), d) e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir.

Non vanno indicati i crediti di imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 388 del 2000.

Nel **rigo RG4**, devono essere indicati i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dagli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art. 109-bis del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito, devono indicare nel rigo RG20, colonna 1 le seguenti percentuali di ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti:

a) Attività di prestazioni di servizi:	
fino a lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71, di ricavi	85%
da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000, pari a euro 185.924,48	75%
b) Altre attività:	
fino a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, di ricavi	90%
da lire 50.000.0001 fino a lire 1.000.000.000 pari a euro 516.456,90	85%

Nel **rigo RG5**, vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l' "Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146), questi ultimi vanno riportati nel campo 1. (Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG6**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54 del Tuir, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS14 del quadro RS relativa a quelle, indicate nel rigo RS13, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo RG6 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7**, va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità").

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo RS15, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS16 del quadro RS la quota costante.

Nel rigo RG7, va altresì indicata la quota costante, imputabile al presente periodo d'imposta, dei proventi conseguiti in precedenza.

Nel **rigo RG8**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG9**, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2005, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RG10**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel quadro RN (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta");
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'**Appendice** "Eventi eccezionali";

**ATTENZIONE** Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedasi in **Appendice** "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG11**, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG10.

Nel **rigo RG12**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13**, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG14**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG15**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e, in particolare:

- a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- b) i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti. Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a **euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a **euro 258,23**, per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei pre-

detti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 62, comma 1 quater (aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 22 giugno 2000 n. 167, conv. dalla legge 10 agosto 2000, n. 229), del Tuir, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 (pari a **euro 56,81**), elevate a lire 180.000 (pari a **euro 92,96**), per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Ai fini della compilazione del predetto rigo RG15 si precisa altresì, che le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempreché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.

Nel **rigo RG16**, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG17**, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, pari a **euro 516,46** (vedere in **Appendice** le voci "Immobili strumentali dell'impresa").

Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essere computate nella misura del 50 per cento (fatta salva la elevazione al 100 per cento per quelle relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto).

Nel **rigo RG18**, vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato ed a titolo di ammortamento accelerato.

Nel **rigo RG19**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Si precisa che i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir sono computati nella misura del 50% (fatta salva la elevazione al 100 per cento per quelli relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto).

**ATTENZIONE** Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG20**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righe, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righe precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG19;
- gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;

- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota, pari a 1/15, delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, pari a **euro 6.197,48**; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni, pari a **euro 6,197,48**, e fino a 150 milioni di lire, pari a **euro 77.468,53**; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni, pari a **euro 77.468,53**, e fino a 180 milioni di lire, pari a **euro 92.962,24**;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi sono relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività è deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RG20 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righe RS27, RS28 e RS29;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo RG21**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righe da RG12 a RG20.

Nel **rigo RG22**, va indicato il reddito o la perdita pari alla differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG11 ed il totale dei componenti negativi di rigo RG21.

Nel caso in cui l'importo di rigo RG22 è positivo, nel **rigo RG23**, vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma) come modificato dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38, comma 1 della legge n. 342 del 2000 e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel **rigo RG24** va indicata la differenza tra rigo RG22 e rigo RG23.

Nel **rigo RG25** va indicato l'eventuale importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RG24. Tale ultima ipotesi può verificarsi, ad esempio, qualora un ente non commerciale (fondazione, associazione di persone, ecc.) acquisisca, a titolo di successione o donazione, una partecipazione in una società di persone.

Se le perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono inferiori all'importo di rigo RG24, occorre procedere alla compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo RG24, con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del presente periodo d'imposta.

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti righe del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG26** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG24 e quello di rigo RG25, detto importo va riportato nel rigo RN3 del quadro RN o la perdita di rigo RG22.

Nel caso in cui il contribuente abbia conseguito proventi esenti, la perdita va ridotta dell'importo di tali proventi, per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir. In tale ipotesi nel **rigo RG27** andrà indicata la perdita al netto dei citati proventi esenti che andranno indicati nel campo 1.

## R12 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

### 12.1

#### Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società di persone (od equiparate) residenti in Italia.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.

Se le quote non risultano da detti atti, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società e dei GEIE, determinati unitariamente, devono essere dichiarati nel modello UNICO e vanno imputati in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi ultimi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RF o quadro RC o quadro RG, come componente del reddito d'impresa.

### 12.2

#### SEZIONE I

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa; in particolare:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice attività in vigore dal 1° gennaio conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
  - 1 se trattasi di società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o di GEIE;
  - 2 se trattasi di società semplici;
  - 3 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.
- **colonna 4**, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni;
- **colonna 5**, il reddito totale della società partecipata e/o del GEIE, preceduto dal segno "-" in caso di perdita;
- **colonna 6**, va barrata la casella in caso di perdite in contabilità ordinaria riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 7**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 7, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo";

- **colonna 9**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
- **colonna 10**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.

**12.3****SEZIONE II**

Nel **rigo RH9**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE. Nel **rigo RH10** quello delle perdite derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.

Se la differenza tra i rigi RH9 e RH10 è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS, rigo RS2 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenute nel quadro RS per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS8 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo. In proposito si veda la voce in **Appendice** "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

In tal caso nel **rigo RH11** va indicato zero e i rigi RH13, RH14 e RH15 non vanno compilati.

Se tale differenza è di segno positivo, nel successivo **rigo RH12** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH11.

Nel **rigo RH13**, va indicata la differenza fra rigo RH11 e rigo RH12.

Nel **rigo RH14**, va indicata con il segno "-", fino a concorrenza dell'importo di rigo RH13, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Qualora sia stata compilata la colonna 8, per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo RH14 devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH13 e la somma degli importi di colonna 8, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RH15**, va indicato il reddito (o la perdita preceduta dal segno "meno") derivante dalla partecipazione in società semplice sommato algebricamente alle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel **rigo RH16**, va indicata la somma algebrica dei rigi RH13, RH14 e RH15.

Tale somma va riportata, nel rigo RN8 del quadro RN.

Nel **rigo RH17**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9 riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta nella misura intera.

Tale importo va sommato, unitamente agli altri, nel rigo RN13 colonna 2 del quadro RN.

Nel **rigo RH18**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

Tale importo va sommato nel rigo RN23, colonna 1, del quadro RN.

Nel **rigo RH19**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9, riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

Tale importo va sommato, unitamente agli altri, nel rigo RN13, colonna 1 e nel rigo RN13 colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RH20**, vanno indicati gli altri crediti, tra i quali:

- l'ammontare del credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali, della società partecipata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- l'ammontare del credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Tali crediti vanno riportati unitamente agli altri crediti d'imposta nel rigo RN25 del quadro RN.

Nel **rigo RH21** va indicato l'ammontare delle ritenute di acconto indicate in colonna 10; tale ammontare, unitamente alle altre ritenute d'acconto, va riportato al rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

**R13 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE****13.1****Generalità**

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del Tuir.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirla.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente residente in Italia senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

**13.2**

**Sez. I  
Utili da  
partecipazione  
in società ed enti  
soggetti all'imposta  
sul reddito delle  
persone giuridiche**

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

- d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
- e) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
  - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- **nel rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- **nel rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- **nel rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- **nel rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- **nel rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel periodo d'imposta 2000, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, dei **rigi** da **RI1** a **RI5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- **nel rigo RI6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigi da RI1 a RI5. L'importo indicato al rigo RI6, **colonna 1**, deve essere riportato nel rigo RN7 del quadro RN; l'importo indicato al rigo RI6, **colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel rigo RN13 del quadro RN; l'importo indicato al rigo RI6, **colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel rigo RN26 del quadro RN;
- **nel rigo RI7**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

**13.3****Sez. II  
Altri redditi  
di capitale**

In questa sezione nel **rigo RI8, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI9, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI10, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI11, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Si ricorda che i proventi divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Nel **rigo RI12, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta 2000, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli, e i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale che devono essere indicati nel presente Quadro.

Nel **rigo RI13, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** dei rigi da RI8 a RI13, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI14**, indicare i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai rigi da RM1 a RM3 del quadro RM al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei rigi stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RI15**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei rigi da RI8 a RI14. L'importo indicato al rigo RI15, colonna 1, deve essere riportato nel rigo RN7, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RI15, colonna 2, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN26 del quadro RN.

**R14 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI****14.1****Determinazione del reddito**

Questo quadro deve essere utilizzato per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, ed inerenti la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili.

Per quanto concerne la nozione tecnica di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'**Appendice**.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per successione o donazione) nonché, in ogni caso, quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta per le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuate entro il 28 gennaio 1991, al netto delle spese inerenti ciascuna operazione. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RL24. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RL5**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL6**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere la voce "Crediti d'imposta" nell'**Appendice**).

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL7**, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.

Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, nonché le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art.54, comma 5, penultimo periodo.

Nel **rigo RL9**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL10**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL12**, indicare i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi dei rigi da RL1 a RL12.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei rigi da RL14 a RL21 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi o proventi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo o provento, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Nel **rigo RL14**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL1, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo; per i terreni acquistati oltre 5 anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quelli dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione.

Nel **rigo RL15**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL2, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, indicare il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

**ATTENZIONE** Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, nei rigi RL14, RL15 e RL16 occorre indicare la parte del costo o del valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Nel **rigo RL16**, indicare il costo dei terreni di cui al rigo RL4, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

Nei **rigi RL17 e RL18**, indicare le spese specificamente inerenti i proventi di cui ai rigi RL8 e RL9.

Nel **rigo RL19**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL10.

Nei **rigi RL20 e RL21**, indicare le spese specificamente inerenti i corrispettivi e i compensi di cui ai rigi RL11 e RL12.

Nel **rigo RL22**, indicare il totale dei rigi da RL14 a RL21.

Nel **rigo RL23**, indicare la differenza tra i rigi RL13 e RL22; tale differenza va riportata nel rigo RN10 del quadro RN.

Nel **rigo RL24**, indicare il totale delle ritenute d'acconto subite che, unitamente alle altre ritenute d'acconto, va riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

**ATTENZIONE** Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei righe RL1, RL2, RL3, RL4, RL7, RL8, RL9, RL10, RL11 e RL12 per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e proventi, l'importo delle spese inerenti ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

## R15 - QUADRO RM - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDDITI DI FONTE ESTERA

### 15. Generalità

Nel presente quadro vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. In questo quadro vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati nel presente quadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termine, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nei righe da RM1 a RM3 se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente ovvero nel rigo RM4 se il reddito è corrisposto da un soggetto residente.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nel presente quadro devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nei righe da **RM1** a **RM3**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in **Appendice** alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in **Appendice** al modello UNICO la tabella "Elenco Paesi esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il **30 giugno 1998** i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.

Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,50 per cento (prevista dall'art. 67 del D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427). Anche in tal caso il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.

Nel **rigo RM4**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM5**, vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2005 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, nel **rigo RM5**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

## R16 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - CALCOLO DELLE IMPOSTE

### 16.1 IRPEG

Nei **rigi da RN1 a RN10**, vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dagli altri quadri.

Nel **rigo RN11**, va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei quadri RC, RF e RG. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RN12**, la somma algebrica dei rigi da RN1 a RN11.

Nel **rigo RN13**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e, in colonna 1, l'importo del credito d'imposta limitato (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso non va indicato l'ammontare del credito d'imposta limitato di cui il contribuente stesso non si avvale.

Nel **rigo RN14**, vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei rigi RN12 e RN13, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli oneri del quadro RS al rigo RS34 (vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili").

Nel **rigo RN15**, va indicato il risultato della seguente operazione:  
RN12 + RN13 - RN14.

### Riservato agli enti non residenti

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il quadro RF o il quadro RC o il quadro RD, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non operativi e che dichiarano, nel rigo RN15, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF50, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF49, colonna 5), se trattasi di ente non commerciale che compila il quadro RF, ovvero alla somma degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma 3 del citato art. 30, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, risultanti da apposito prospetto compilato e conservato, sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN15 al predetto reddito imponibile minimo diminuito dell'importo di rigo RF50, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"). Nel **rigo RN16**, va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento, e nel **rigo RN17**, quello soggetto ad aliquota agevolata.

Nel **rigo RN18**, va indicata l'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al reddito imponibile del rigo RN15 ed è uguale alla somma di rigo RN16, colonna 2 e RN17, colonna 3. Nel **rigo RN19**, va indicato l'importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato, qualora, per lo stesso, l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo RN20**, va indicata la somma degli importi dei rigi RN18 e RN19

Nel **rigo RN21**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo RN20 il 19 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta indicata nel quadro RS rigo RS43 (vedere in **Appendice** la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione di imposta").

Nel **rigo RN22**, va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso. Per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.lgs. n. 505 del 1999 al comma 1-bis dell'art. 94 del Tuir, detto importo va assunto al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN23**, colonna 2, va indicato il credito d'imposta sui dividendi ordinario risultante dalla differenza di rigo RN13, colonna 2 e rigo RN13 colonna 1.

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.lgs. n. 467 del 1997, devono indicare in colonna 1 la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN24**, va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; in particolare indicare:

- in colonna 1 la parte derivante da redditi esteri esentati da imposte per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
- in colonna 2 il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate in colonna 1.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN25**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta ed in particolare:

- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" (vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta").

Nel **rigo RN26**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite compreso l'ammontare delle ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultante dalla certificazione in possesso del dichiarante); detta ultima ritenuta va indicata in **colonna 1**.

Nel **rigo RN27**, va indicato il totale dei crediti e delle ritenute risultanti dalla somma degli importi indicati nei rigi da RN22 a RN26.

Nel **rigo RN28**, va indicata l'imposta lorda dovuta oppure la differenza a favore del dichiarante risultante dalla seguente operazione: RN20 - RN21 - RN27.

Nel **rigo RN29**, va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN28, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN30**, va indicato l'ammontare della eccedenza dell'IRPEG, utilizzata dal contribuente in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG (risultante dal rigo RX1 colonna 3, del Mod. "UNICO 2000-Enti non commerciali ed equiparati").

**Nel rigo RN31, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN30 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito. Detti importi a debito possono derivare sia dall'IRPEG che da altri tributi o contributi (somme riportate nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento Mod. F24).**

Nel **rigo RN32**, va indicato l'ammontare degli acconti relativi al periodo d'imposta 2000 versati dal contribuente.

Nel **rigo RN33**, va indicata l'imposta dovuta risultante dalla seguente operazione:  $RN28 - RN29 - RN30 + RN31 - RN32$ . Se invece il risultato è negativo, esso va indicato nel **rigo RN34**, senza segno "-", come imposta a credito.

Nel **rigo RN35**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi cosiddetti "comunitari", la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 1° dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi di rigo RN23, colonna 1, con l'imposta di rigo RN20, diminuita delle detrazioni di rigo RN21. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN34; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza da riportare nel rigo RN35.

Nel **rigo RN36**, va indicata la differenza tra RN34 e RN35.

Nel **rigo RN37**, va indicata la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da riportare nel rigo RK1 del quadro RK.

Nel **rigo RN38**, va indicata la somma delle eccedenze IRPEG utilizzate in compensazione del pagamento delle imposte sostitutive derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ6) e da maggiori valori per conferimenti a CAF (rigo RQ11).

Nel **rigo RN39**, va indicata l'eccedenza di credito della presente dichiarazione risultante dalla differenza tra  $RN36 - RN37 - RN38$ , da riportare nel rigo RX1, colonna 1, del quadro RX.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano lire 20.000, pari a **euro 10,33**.

## **R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N.342 DEL 2000)**

### **17.1**

#### **Generalità**

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ecc.), e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

**Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del cod. civ., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero risultano perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del codice civile le operazioni di fusione e scissione.**

**Il presente quadro va altresì compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.**

Gli importi da versare possono essere compensati con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU e con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi (quadro RN).

Nel **rigo RQ1**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti dalle riorganizzazioni aziendali.

Nel **rigo RQ2**, va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'importo delle rate o della rata relativa all'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ4**, va indicata la somma degli importi dei rigi RQ2 e RQ3, che può essere compensata in tutto o in parte:

- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;
- con l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ6**.

Nel **rigo RQ7**, va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei rigi RQ5 e RQ6.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento

Nel **rigo RQ8**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende nonché da cessioni di beni o rami di azienda nei confronti di CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000).

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ10**, vanno indicati i crediti di imposta concessi alle imprese.

Nel **rigo RQ11**, va indicata l'eccedenza dell'Irpeg.

Nel **rigo RQ12**, va riportata la differenza tra il rigo RQ9 e la somma dei rigi RQ10 e RQ11. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva dell'IRPEG sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

## R18 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

### 18.1

#### Generalità

Il presente quadro va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti, nonché ai datori di lavoro che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.

- al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 109 della legge n. 388 del 2000;
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE;
- a favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato, ai sensi dell'art. 133 della legge n. 388 del 2000;
- ai gestori di impianti e reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa o energia geotermica;
- alle imprese editoriali che effettuano particolari investimenti;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d. "carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

## 18.2

### **Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991**

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità – art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

**Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, **colonne 2, 3, 4 e 5** del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, **colonne 2, 3, 4 e 5** del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del ver-

- samento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
  - nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  - nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  - nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  - nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### 18.3

**Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93 - art. 1 del D.L. n. 265/2000 - art. 23 della legge n. 388/2000)**

**Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato recentemente modificato dall'art.1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

**Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonché di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000.**

**Con la seconda di dette norme, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. A seguito di quest'ultima disposizione l'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, viene estesa dal 1° gennaio 2001 anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.**

Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995.

I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - il credito concesso per l'anno 2000 nel presente quadro RU

Il credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del D.M. 27 settembre 1995, utilizzata mediante il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**A seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, per le agevolazioni concesse dal 1° gennaio 2001 la compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è l'unica modalità di utilizzo del credito insieme a quella del buono d'imposta. Ai fini di detta compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 - credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.**

**Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001 non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/97.

## 18.4

### **Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 – Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei righe RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.5

### **Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997)**

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autoveicoli, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

**Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.**

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo : "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il nuovo codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità - art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU31, colonne 1 e 2, del Mod UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

## 18.6

### Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997.

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU32, colonne 1 e 2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU38, colonne 1 e 2, del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU34, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righe RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.7

**Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro**  
(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente. Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998. Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. Pertanto ne consegue che per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, possono coesistere entrambe le agevolazioni.

### Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che abbiano assunto nuovi dipendenti nel periodo, come sopra rettificato, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000.

Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, pari a **euro 516,46**, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, pari a **euro 1.549,37**, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, pari a **euro 30.987,41**, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, pari a **euro 1.549,37**, per ciascun nuovo dipendente.

Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98".**

**Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000**  
L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

**Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000**

Il comma 10 del citato art.7 modifica la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:

- delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
- sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a Lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
- allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
- ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, con il limite massimo di lire 180 milioni di lire nel triennio.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU42 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;

- nel **rigo RU41, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU41, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU41, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU39 e di rigo RU40, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42**, la differenza fra la somma dei rigi RU39 e RU40 e la somma degli importi indicati nel rigo RU41, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.8

### Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23.1.1999, n. 488 art. 145, comma 6, della legge 23.12.2000 n. 388)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.

**Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.**

Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12.2000.

**L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.**

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 - Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22 L. 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU43**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU46 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU45, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU43 e RU44, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU43 e RU44, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU45, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU43 e RU44, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU46**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU43 e RU44 e la somma degli importi indicati nel rigo RU45, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU45 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### 18.9

#### **Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole**

(art. 17, c 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, c. 34, L. n. 449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU47**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU50 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU48**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU47 e RU48, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU49, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU47 e RU48 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU47 e RU48 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU50**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU47 e RU48 e la somma degli importi indicati nel rigo RU49, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU49 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**18.10**

**Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL**

(art. 1 legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 145, comma 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL. Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

**Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata rifinanziata per il triennio 2001/2003.**

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997. Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 - Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1 D.L. 324/1997 convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU51**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU54 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU52**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU51 e RU52 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU53, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU51 e RU52, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU51 e RU52, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU54**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU51 e RU52 e la somma degli importi indicati nel rigo RU53, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU53 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

**18.11****Credito di imposta per la ricerca scientifica****(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Con decreto 22 luglio 1998, n. 275, è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione degli incentivi.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU64 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU56**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU55 e di rigo RU56 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU55 e di rigo RU56 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU55 e di rigo RU56 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU55 e di rigo RU56 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU55 e RU56 e la somma degli importi indicati al rigo RU57 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

**18.12****Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei****(art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)**

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.

Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, pari a **euro 516.456,90**, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 - Credito d'imposta - Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei - Art. 9, comma 13, L. 352/1997.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU59**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU59, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU59, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU59, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

### 18.13

#### Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche

(D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:

nel **rigo RU61**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU69 del Mod. UNICO/RU/2000;

- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU61 e RU62 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2000;
- nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU61 e RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righe RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati nel rigo RU63, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU63, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

### 18.14

#### Credito d'imposta per compensi in natura

(Art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

#### Generalità

L'articolo 6, comma 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

**Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11, dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000.**

Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997.

Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:

- fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;
- sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

### Condizioni per fruire del credito d'imposta

Incremento della base occupazionale

Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.

### Decremento della base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:

- se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve tener conto degli incrementi verificatisi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).

### Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU72 del Mod. UNICO/RU/2000;
- nel **rigo RU66**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU65 e RU66 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU68**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU65 e RU66 e l'importo indicato nel rigo RU67 che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**18.15**

**Credito d'imposta per la formazione dello sviluppo sostenibile**  
(art. 109, legge 388 del 2000)

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede la destinazione di risorse, anche mediante credito d'imposta, del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

L'ambito di riferimento delle misure e interventi è individuabile nelle seguenti materie:

- riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;
- raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
- minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
- riduzione del consumo della risorsa idrica;
- minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;
- innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
- azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
- promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione di procedure e di programmi di qualità ambientale e territoriale;
- attività agricole multifunzionali e di forestazione;
- miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
- promozione di tecnologie ed azioni per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

Il beneficio ha dotazione finanziaria anche per l'anno 2001 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno una frazione di detto anno 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU69 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71**, la differenza fra l'importo di rigo RU69 e l'importo indicato nel rigo RU70, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

**18.16**

**Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate**  
(art. 8, legge 388 del 2000)

L'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi d'impresa esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili solo i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 388 del 2000 (1° gennaio 2001) o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità Europee.

Il credito non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

Il credito è determinato applicando ai costi sostenuti per i predetti beni – esclusi quelli relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella approvata con D.M. finanze 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento – destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree territoriali innanzi dette, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva, le percentuali massime di aiuto consentite ed è fruibile nel limite del totale netto stabilito dalle norme comunitarie in materia. Tali percentuali sono individuate in relazione alla dimensione dell'impresa e dell'area in cui l'investimento stesso viene realizzato.

Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono

ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione delle predette disposizioni è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi sopra indicate.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono stati eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6734 - Credito d'imposta - Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Ai fini del calcolo occorre preliminarmente:

- a) raggruppare, in base all'appartenenza di ciascuna struttura produttiva alla rispettiva area territoriale di sovvenzione di cui alla citata tabella, i costi complessivi sostenuti nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento e dei "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere considerato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisizione dei beni stessi, al netto delle spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli investimenti agevolati;
- b) individuare l'ammontare delle cessioni e delle dismissioni effettuate nonchè degli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Non si tiene conto degli ammortamenti di beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.
- c) individuare le percentuali di agevolazione applicabili con riguardo all'area territoriale in cui è situata la struttura produttiva nella quale sono effettuati gli investimenti, ricavabile dalle apposite tabelle.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU72 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dalla data di sostenimento dei costi generatori del credito fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74**, la differenza fra l'importo di rigo RU72 e l'importo indicato nel rigo RU73, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

## 18.17

**Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto (art. 133, legge 388 del 2000)**

L'art. 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 18 settembre 1997, operanti nel settore agricolo, estrattivo e di trasformazione, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo mediante credito d'imposta per le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato.

Il credito è concesso, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario.

L'attuazione della disposizione agevolativa è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il

presidente della regione, da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000.

La norma in questione è in vigore a decorrere dall'anno 2001 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che ricomprenda al suo interno una frazione di detto anno 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU75**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU75 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU77**, la differenza fra l'importo di rigo RU75 e l'importo indicato nel rigo RU76, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

## 18.18

**Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (Art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998; art. 29, legge 388 del 2000)**

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.

Per effetto dell'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001.

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Ai suddetti fini è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a lire 40.000 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

La norma agevolativa, in vigore dal 1° gennaio 2001, non stabilisce le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta la cui maturazione è automatica e non è soggetta a vincoli di bilancio.

I crediti spettanti in base alle disposizioni sopra richiamate che hanno effetto dal 1° gennaio 2001, interessano, ai fini della presente dichiarazione, solo i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla suddetta data.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU78 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU80**, la differenza fra l'importo di rigo RU78 e l'importo indicato nel rigo RU79, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

**18.19****Credito d'imposta a favore dell'editoria**

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi. Le modalità di attuazione del beneficio saranno regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 62 del 2001.

Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso, è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma agevolativa.

Si evidenzia che, in ogni caso, il suddetto credito d'imposta è concesso a richiesta degli operatori interessati e resta subordinato all'emanazione del citato DPCM, che disciplinerà anche le modalità della richiesta stessa.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU82**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83**, la differenza fra l'importo di rigo RU81 e l'importo indicato nel rigo RU82, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

**18.20****Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci Art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 – DPR n. 277 del 9 giugno 2000**

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.

Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

- le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
- le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 33, 26 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax".

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, semprechè di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del DPR 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1999 è stato fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPR n. 277 del 2000 con scadenza, quindi, l'11 dicembre 2000.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 - Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU84 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU86**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU84 e l'importo di rigo RU85.

## 18.21

**Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune**  
**Art. 1 DL N. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000**

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 100.000 per 1.000 litri di prodotto, soggetta ad adeguamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso DL.

L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha confermato la predetta riduzione per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

- a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
- c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
- d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (per questi soggetti la maturazione del beneficio decorre non dal 1° settembre 2000 ma dal 1° ottobre 2000).

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, gli interessati presentano entro il 31 marzo 2001 apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'art. 8, comma 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Dipartimento delle Dogane, con nota prot. n. 7960.00 del 12 dicembre 2000, ha ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, il regolamento emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 343 del 2000, di conversione del DL n. 265 del 2000, i medesimi destinatari dell'agevolazione possono presentare la dichiarazione dei consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000. In tal caso nella successiva dichiarazione sarà indicato l'importo residuo spettante, oltre agli altri elementi richiesti.

L'importo del credito spettante, nell'eventualità che non venga richiesto l'importo a rimborso, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine è stato istituito il codice tributo, da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 - "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - D.L. n. 265/00".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU88**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU87 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU89**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU87 e l'importo di rigo RU88.

## 18.22

### Crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che **per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.**

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU90**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU91**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

## 18.23

### Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994). La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU92**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1999 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU93**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU94, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU94, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU94, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;

- nel **rigo RU95**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU96**, la differenza tra l'importo di rigo RU92 e la somma degli importi dei righe RU93, RU94, colonne 1, 2 e 3 e RU95.

## R19 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

### 19.1

#### Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, **i cui corrispettivi siano stati percepiti - in tutto o in parte - nel periodo d'imposta 2000.**

Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le società non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e gli enti non commerciali non residenti, per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento - come nell'ipotesi di acconti - ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percen-

tuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997. Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel rigo RT7) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RT2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai righe RT1 e RT2 si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che queste ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

**Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.**

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

### Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del periodo d'imposta 2000, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998. Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente. Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT1 e quello del rigo RT2.

Se il risultato è negativo indicare zero nel rigo RT3 e riportare, nel campo 5 del rigo RT11 "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di rigo RT2 e quello di rigo RT1. Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT3).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3 e quello di rigo RT4.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT11 "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei rigi RT6 e RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX8, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei rigi RT6, RT7 e RT8.

Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel rigo RT3.

## 19.2

### Sezione II La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui al

l'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali. Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Percentuale ceduta = valore nominale azioni x  $\frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (pari a euro 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

**ATTENZIONE** Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

**Determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir**

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione. Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione. I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costi-

tuiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

### **Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti**

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.

In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.

Inoltre l'articolo 1 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del Tuir. A seguito di tale modificazione - che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 - non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicate nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del Tuir negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinques) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del Tuir comporta l'irrelevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il soggetto non residente abbia subito l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario in relazione alle fattispecie divenute non imponibili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lettera f), del Tuir e l'intermediario non abbia provveduto alla restituzione dell'imposta non dovuta, il soggetto non residente dovrà esperire l'ordinaria procedura di rimborso.

Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del Tuir, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza - con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) - sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.

Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

### Modalità di compilazione della Sezione II

I **rigi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del periodo d'imposta 2000.

Nel **rigo RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel **rigo RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT12** e quello del **rigo RT13**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nel periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT14** e riportare, nel campo 5 del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT12**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT14**).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT14** e quello di **rigo RT15**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT16**.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT17** e **RT18**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel **rigo RX8**, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **rigi RT17**, **RT18** e **RT19**.

Se l'importo del **rigo RT18** è superiore a quello del **rigo RT17** indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **rigi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei **rigi** precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del periodo d'imposta 2000.

Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli pre-

ziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT24 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT23.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT23 e quello del rigo RT24.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nel periodo d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel rigo RT25 e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di rigo RT24 e quello di rigo RT23. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I e II-A, ovvero nella precedente dichiarazione, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo RT25).

Nel **rigo RT27**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT25 e quello di rigo RT26.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT27.

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT28. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX8, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei rigi RT8 e RT19.

Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di rigo RT28 e l'importo di rigo RT29.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1996, 1997, 1998, 1999 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

### Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT32, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX8, colonna 3, del quadro RX del Modello UNICO 2000 Enti non commerciali, specificando nella colonna 1 la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei rigi RT10, RT21, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX, rigo RX4 colonna 1 del presente modello.

## R20 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEденZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

### 20.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti, alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata indicate nel predetto comma.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Le eccedenze di imposta di cui all'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del D.lgs. n. 241 del 1997, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, l'importo del rigo RK1 deve essere indicato solo sul Mod. n. 1.

**20.2****Cedente**

La società o l'ente cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN37 del quadro RN, ceduta ad altra società appartenente allo stesso gruppo;
- in ciascuno dei **rigi da RK2 a RK13** i dati relativi alle società cessionarie cui sono cedute le predette eccedenze.

## **R21 - QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

**21.1****Generalità**

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

- degli amministratori della società o dell'ente;
- dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio;
- dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

**A** se trattasi di socio amministratore;

**B** se trattasi di amministratore non socio;

**C** se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica vanno indicati il codice, come di seguito esplicitato, e la data di assunzione della stessa:

- 1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 2** se trattasi di curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- 3** se trattasi di curatore fallimentare;
- 4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6** se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria).

## **R22 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA**

**22.1****Generalità**

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquistate separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquistate separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

## R23 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RC, RD, RF e RG E PROSPETTO DEGLI ONERI

### 23.1

#### Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";
- "Conferimenti agevolati";
- "Plusvalenze e sopravvenienze attive";
- "Agevolazioni territoriali e settoriali";
- "Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui";
- "Prospetto degli oneri".

Nel **rigo RS1, campo 1**, va indicato il quadro cui si riferisce il quadro RS, pertanto deve essere compilato un quadro RS per ogni quadro di riferimento.

### 23.2

#### Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RC) oppure dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili (quadro RH).

Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel **rigo RS2** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società di persone (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria. Nei **rigi da RS3 a RS7** devono essere riportate le perdite relative ai periodi d'imposta precedenti, dal primo al quinto.

Nel **rigo RS8**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

I predetti rigi da RS2 a RS8 devono essere compilati senza il segno "-".

### 23.3

#### Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa gli enti che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Quanto ai dati da indicare nei rigi da RS9 a RS12 si precisa che:

- nel **rigo RS9**, va indicato, in **colonna 1**, il codice fiscale e, in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS10**, va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai

sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

- nel **rigo RS11**, va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data.
- nel **rigo RS12**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righe da RS10 a RS12 i dati riepilogativi, mentre il rigo RS9 non deve essere compilato.

### 23.4

#### Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del presente prospetto si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 10.2 relative al Quadro RF - reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria nonché a quelle del paragrafo 11.2 relative al Quadro RG - reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata.

### 23.5

#### Agevolazioni territoriali o settoriali

In questo prospetto vanno indicate, se applicabili, le agevolazioni territoriali o settoriali, con esclusione di quelle relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Per la compilazione dei **righe da RS17 a RS26**, si riportano le istruzioni del modello "UNICO 2001-Società di capitali".

In particolare:

- nella **colonna 1**, le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.  
Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;
- nella **colonna 2**, deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2001;
- nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato;
- nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nel modello UNICO, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte o Ufficio delle entrate ove attivato al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

**Tabella E) - Tipo di agevolazione**

Codice Leggi agevolative

**Mezzogiorno** (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)

**10** Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)

**11** Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

**Province di Trieste e Gorizia**

**40** Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

**Altri territori** (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1; legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)

**60** Esenzione IRPEG

**61** Riduzione IRPEG

**Tabella F) - Stato dell'agevolazione**

Codice

- A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta
- B** Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi
- C** Agevolazione già richiesta con apposita istanza
- D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio
- E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.
- F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge

**23.6****Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui**

In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività deducibili.

Nel **rigo RS27**, va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RS28**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli decommercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale), senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RS29**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale rivalutata o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

**23.7****Prospetto degli oneri****Oneri deducibili**

**Tale prospetto va compilato indipendentemente dalla compilazione delle precedenti sezioni; in caso di compilazione di più quadri RS, pertanto, il presente prospetto va compilato soltanto sul primo modulo.**

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, i seguenti oneri:

Nel **rigo RS30**, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS31**, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. f) D.P.R. n. 917/86). Non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS;

Nel **rigo RS32**, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali (art. 10, comma 1, lett. g) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS33**, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Nel **rigo RS34**, il totale dei rigi da RS30 a RS33, che va riportato nel rigo RN14 del quadro RN.

### Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

Nel **rigo RS35**, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 13-bis, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS36**, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 (art. 13-bis, comma 1, lett. g) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS37**, il costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività indicate nel punto precedente (art. 13-bis, comma 1, lett. h-bis) D.P.R. n. 917/86), nonché le erogazioni liberali a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati istituiti dal Ministero per i beni e le attività culturali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (art. 13-bis, comma 1, lett. h) D.P.R. n. 917/86);

Nel **rigo RS38**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (art. 13-bis, comma 1, lett. i) D.P.R. n. 917/86), nonché degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

Nel **rigo RS39**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (pari a euro 2.065,83), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (pari a euro 1.291,14), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, (art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis) D.P.R. n. 917/86).

Nel **rigo RS40**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a 2 milioni di lire.

Nel **rigo RS41**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle Società di cultura La Biennale di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato; per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima il limite del 2 per cento, previsto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, è elevato al 30 per cento.

Nel **rigo RS42**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o altri eventi straordinari in Italia o all'estero, effettuati attraverso soggetti identificati, ai sensi del DPCM 28 giugno (come modificato dal DPCM 10 novembre 2000); per il periodo d'imposta 2000, sono detraibili anche le erogazioni effettuate nell'anno precedente.

Nel **rigo RS43**, il totale dei rigi da RS35 a RS42 il cui 19 per cento va riportato al rigo RN21 del quadro RN.

## R24 - QUADRO RY - RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (LEGGE N. 342 DEL 2000)

### 24.1

#### Generalità

La legge 21 novembre 2000, n. 342, agli artt. da 10 a 13, ha previsto per le imprese la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342.

Tuttavia i soggetti indicati nell'art. 15, comma 1, della legge n. 342, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data della pubblicazione del decreto attuativo.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, nel termine di cui al decreto ministeriale, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta; prospetto da presentare, ove richiesto, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

La stessa legge n. 342, all'art. 14, ha previsto la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello predetto e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del decreto attuativo di cui all'art. 16 della legge n. 342.

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del TUIR, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che trattasi di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.

L'importo corrispondente ai maggiori valori al netto dell'imposta sostitutiva è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina fiscale riservata al saldo attivo di rivalutazione.

## 24.2

### Sezione I

La sezione I va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Nel rigo RY1 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY2 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY3 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

**24.3****Sezione II**

La sezione II va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Nel rigo RY4 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY5 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel rigo RY6 va indicato, in colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

**24.4****Sezione III**

Nel rigo RY7 va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel rigo RY8 va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726 - "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio - Art. 12 della legge n. 342 del 2000".

## **R25 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO**

**25.1****Generalità**

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, i quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a **euro 10.329,14** (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, pari a **euro 10.329,14**, (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a **euro 10.329,14** (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione etc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (**interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, divenuti esigibili entro il 30 giugno 2000**).

Si considerano, altresì, di fonte estera, i redditi, divenuti esigibili dal 1° luglio 2000, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 27 per cento di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (**interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri**).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato con provvedimento in corso di pubblicazione.

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente modulo deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il modulo RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello "UNICO Enti non commerciali ed equiparati" debitamente compilato.

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modulo deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

## 25.2

### Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice del paese estero di residenza del soggetto non residente rilevato dall'elenco dei paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice**:  
  - 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  - 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;

- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il **codice**:  
  - 1, se denaro;
  - 2, se assegni bancari
  - 3, se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel colonna 9 è determinato, per il 2000, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001

**25.3****Sezione II**

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I.

**25.4****Sezione III**

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:  
  - 1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  - 2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  - 3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Se la società ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, la società può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia. Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

## **R26 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI**

**26.1****Generalità**

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i righe RZ5, RZ10, RZ14 e i righe da RZ31 a RZ39 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

#### ■ Dichiarazione in lire

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

#### ■ Dichiarazione in euro

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

#### ■ Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **riga RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

### 26.2

#### Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito e delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e dei depositi, conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 2000 si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996 e, ricorrendone i presupposti, deve essere compilato il Modello 770 quadro SQ.

### 26.3

#### Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

### 26.4

#### Prospetto C - Redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti a non residenti e in particolare:

- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;

- interessi e redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770 quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

### 26.5

#### Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

### 26.6

#### Prospetto E - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

### 26.7

#### Prospetto F - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicati le ritenute operate e i dati dei corrispondenti versamenti (comprensivi degli eventuali interessi).

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi:

- alla regolarizzazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342; in tal caso devono essere seguite le modalità di compilazione fornite nel paragrafo 26.6;
- al ravvedimento operoso relativo alle ritenute sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In caso di restituzione di ritenute applicate nell'anno 2000 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 (evidenziato nel rigo RZ31 del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo RZ32 del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2000 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziata nel rigo RZ33 del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dal Mod. 770, utilizzata nel presente quadro ed evidenziata nel rigo RZ35.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2. L'importo complessivo di tale utilizzo deve essere evidenziato nel rigo RZ34 del presente quadro.

Nel **punto 5** va riportato l'importo versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 5 e 6 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del punto 9.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, o per la regolarizzazione di cui all'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342, nel punto 5 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, tra l'altro, nel punto 1, l'anno di riferimento desunto dal modello di pagamento, nel punto 5, l'importo della sanzione versata e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.

Qualora, infine, il sostituto abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimento operoso ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento. In particolare, nel punto 5 deve essere riportato l'importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento, nel punto 6 i relativi interessi versati, nel punto 7 "Note" il codice "C" e nel punto 13 la data di versamento.

Anche in questo caso deve essere compilato uno specifico rigo per l'indicazione della sanzione.

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- B** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione alla struttura di gestione;
- C** – se il versamento si riferisce alla regolarizzazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, da effettuarsi entro il 2 gennaio 2001, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342;
- D** – se il versamento si riferisce al ravvedimento operoso relativo alle ritenute sui redditi di capitale di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- E** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- F** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) emanata a seguito di eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 nel territorio della provincia di Cagliari;
- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) emanata a seguito degli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della Regione Campania;
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) emanata a seguito della chiusura del traforo del Monte Bianco;
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) emanati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;

- G** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000), emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nei territori delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto;
- H** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) emanato a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000 nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento;
- I** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi alle ritenute alla fonte concernenti i versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale, prevista dall'art. 1, c. 5, dell'Ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni;
- Z** – per le altre agevolazioni non previste nei codici precedenti.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.

Qualora nel modello di pagamento sia stato erroneamente indicato il codice tributo devono essere osservate le seguenti modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione alla Struttura di Gestione di cui al D.lgs. n. 241 del 1997, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto e, nel punto 7, il codice "B";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due rigi, riportando nel primo i dati desunti dal modello di pagamento. Inoltre, nel punto 1 di tale rigo deve essere indicato il mese e l'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo mentre non vanno compilati i punti 2, 3 e 4. Il secondo rigo deve essere compilato (con esclusione dei punti 5, 6, 9, 12 e 13) riportando il codice tributo corretto, nonché nel punto 3 anche l'importo indicato nel punto 5 del primo rigo, al netto di eventuali interessi.

Nel **punto 12** deve essere indicato il **codice T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il **codice F** se effettuato con Mod. F24 o F23.

Nel **punto 13** va indicata la data del versamento.

## 26.8

### Regolarizzazione per i redditi di capitale

In caso di regolarizzazione delle ritenute sui redditi di capitale effettuato ai sensi dell'art. 24 della L. 21 novembre 2000, n. 342, indicare per ogni codice tributo:

- l'anno di riferimento (1998 o 1999);
- l'importo complessivo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate;
- i dati del relativo versamento, compresi i relativi interessi.

In tal caso, nel campo "Note" (punto 7 del prospetto F indicare il codice "C".

## 26.9

### Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente ai versamenti indicati nel quadro RZ della presente dichiarazione.

Nel **rigo RZ31** deve essere indicato l'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa al 1999 che si è chiesto di utilizzare in compensazione, evidenziato nel rigo RZ39 della precedente dichiarazione.

Nel **rigo RZ32** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nel precedente rigo RZ31, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, con l'indicazione "1999" come anno di riferimento nel Mod. F24, entro la presentazione di questa dichiarazione.

Nel **rigo RZ33** va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta al percipiente per ritenute sui redditi di capitale, applicate nel 2000 e non dovute.

Nel **rigo RZ34** va riportato il totale dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute di cui al presente quadro.

Nel **rigo RZ35** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod 770 e utilizzato nel presente quadro.

Nel **rigo RZ36** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod 770.

Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, indicare nelle apposite caselle dei rigi RZ35 e RZ36 l'anno d'imposta del Mod. 770.

Nel **rigo RZ37** va indicato l'importo complessivo utilizzato nel presente quadro derivante:

- dal riporto dalla precedente dichiarazione non utilizzato in compensazione nel modello F24;
- dai versamenti in eccesso, dalle somme restituite e dai crediti d'imposta, nonché dagli importi indicati nel rigo RZ35

Nel rigo RZ37 non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo RZ36.

Nel **rigo RZ38** va indicato il credito residuo che si chiede di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 1999, i versamenti di ritenute relativi al successivo periodo d'imposta, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo RZ36.

Nel **rigo RZ39** va indicato l'importo residuo chiesto a rimborso.

## R27 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

**Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2000, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori** (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

**Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a lire 500.000 (pari a euro 258,23) annue a qualsiasi titolo.**

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- **gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a lire 500.000, pari a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;**
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/2001 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

### Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

### Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato. In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici ( sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel punto 8 deve essere indicato lo Stato estero di residenza, dalla tabella "Elenco dei paesi esteri" riportata in **Appendice**;
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

## R28 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

### 28.1

#### Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione;

### 28.2

#### Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **rigli da RX1 a RX8** indicare:

- in **colonna 1**, l'importo dell'imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione. Gli importi da indicare vanno desunti dai rigli previsti nei quadri relativi ai singoli tributi corrispondenti alle eccedenze a credito finali.

In particolare:

Per l'IRPEG - quadro RN - riportare il credito indicato al rigo RN 39.

Per l'IVA - riportare l'importo desunto dal rigo VL32, se è stato compilato un solo modulo; se sono stati compilati più moduli, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra gli importi a credito ( somma dei rigli VL32), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33-VL34+ VL35;

- in **colonna 2**, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Tale importo, sommato a quello di colonna 1, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 3**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in Euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 4, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5;
- in **colonna 4**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della dichiarazione; tale importo, infatti, deve essere compreso in quello da utilizzare in compensazione e da riportare alla colonna 5. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo chiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4, campo 1, del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi al riguardo "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001" parte IV);

- in **colonna 5**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione dalle imposte dovute per l'anno successivo. Tale importo è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, sia di quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire i versamenti relativi al 2001 senza esporre la compensazione nel modello F24.

**28.3****Sezione II  
Riepilogo IVA**

Nel **rigo RX9** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL35).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo RX9 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula  $(VL33 - VL34 + VL35)$  e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

**28.4****Sezione III  
Riporto di  
eccedenze  
dalla precedente  
dichiarazione  
che non trovano  
collocazione nei  
relativi quadri**

La presente sezione III accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione. La compilazione della presente Sezione può avvenire nei seguenti casi:

- il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
- la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma l'imposta non è più in vigore o comunque il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RS del mod. UNICO 2000 non più in vigore, oppure di cui al quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2000 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo non utilizzato, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241.

Nei righe da **RX10** a **RX15** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo dell'importo a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, l'ammontare del credito, di cui alla colonna 3 del corrispondente rigo del quadro RX del modello UNICO 2000, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2000 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.  
Il credito residuo costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui alla colonna 2 e l'importo di cui alla colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 5 e/o 6;
- in **colonna 4**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 5;
- in **colonna 5**, l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in **colonna 6**, l'ammontare del credito residuo da utilizzare in compensazione con il modello F24 ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2000 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

## R29 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

### 29.1

#### Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione alle banche o agli uffici postali. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni presentate in via telematica direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati.

I versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, anche in forma unificata, il cui termine di presentazione tramite banche o uffici postali scade nel periodo 1° gennaio - 31 maggio, sono differiti al 31 maggio.

Tale termine si applica anche ai soggetti tenuti alla presentazione in via telematica atteso che, ai fini dei versamenti, occorre sempre fare riferimento al termine previsto per la presentazione della dichiarazione ad una banca o a un ufficio postale.

Ad esempio:

- 1) Ente con esercizio coincidente con l'anno solare tenuto all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e che abbia approvato il bilancio in data 20 aprile. L'ente deve presentare la dichiarazione, presso una banca o un ufficio postale, nei casi consentiti, entro il 31 maggio 2001 ovvero entro il 30 giugno 2001 qualora si avvalga della presentazione della dichiarazione in via telematica; i versamenti dovranno essere effettuati entro la data del 31 maggio 2001.
- 2) Ente con esercizio coincidente con l'anno solare il cui bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione in data 22 maggio 2001, l'ente deve presentare la dichiarazione presso una banca o un ufficio postale, nei casi consentiti, entro il 22 giugno 2001 ovvero entro il 22 luglio 2001 qualora si avvalga della presentazione della dichiarazione in via telematica; i versamenti dovranno essere effettuati entro la data del 22 giugno 2001.

Gli enti che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese. Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 17 aprile (il 16 aprile è festivo), allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio e all'1,20% se effettuato entro il 31 maggio;
- nell'esempio n. 2, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 17 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo) e all'1,60% se effettuato entro il 22 giugno.

**ATTENZIONE** I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno lire 20.000, pari a **euro 10,33**, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è di lire 2.000, pari a **euro 1,03**.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo (codice 1668: interessi pagamento dilazionato tributi della sezione "Erario"; codice 3804: interessi pagamento dilazionato tributi enti locali; codice 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali);
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di lire 20.000, pari a **euro 10,33**), è di lire 2.000, pari a **euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542 (già art. 33, comma 1, del DPR n. 633/72) e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario".

## 29.2

### Acconti

La misura dell'acconto dell'Irpeg, per il periodo d'imposta 2001, è pari al 93,5%.

**Nella determinazione dell'acconto IRPEG non si deve tener conto delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali e dello spettacolo ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.**

Altresì, ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996).

## 29.3

### Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2001 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (semprechè, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

**ATTENZIONE** Il modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del modello F24, nessuna compensazione può ritenersi eseguita ed i versamenti delle imposte a debito sono considerati omessi con l'applicabilità della relativa sanzione.

Il contribuente che opera la compensazione è perciò obbligato a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, però, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sola sanzione di lire 300.000, pari a **euro 154,94**.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di lire 1 miliardo, pari a **euro 516.456,90**, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX8 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 5 dei righi da RX1 a RX8 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare (compresa la detrazione).

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato alla data di presentazione della dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2001 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg può essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irpeg.

Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andrà indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 5, il credito Iva risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 5, il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi utilizzati

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di lire 1 miliardo, pari a **euro 516.456,90**, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

**ATTENZIONE** I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del DPR n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, semprechè il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

### Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2000/2001 in scadenza al 16 febbraio 2001, prorogata al 23 marzo 2001, potrà essere utilizzato per compensazione dal 23 marzo 2001 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## 29.4

### Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

**Pertanto, un soggetto con periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2000 che, ad esempio, approva il bilancio il 30 dicembre 2000 deve versare le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto entro il 30 gennaio 2001.**

**Tali somme possono essere rateizzate fino al mese di novembre 2001 (massimo 11 rate).**

**Parimenti può essere rateizzato il secondo acconto, dovuto nel mese di maggio 2001, in un massimo di 7 rate.**

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2001), la seconda scade il successivo 18 giugno (tenuto conto che il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo). In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula  $Cit/36000$  in cui "C" è l'importo da rateizzare, "i" è l'interesse e "t" è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 18 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

**ATTENZIONE** Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo pari allo 0,50% mensile.

Pertanto:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,30% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 18 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,80% (0,30% + 0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 19 giugno al 16 luglio.

<i>Rata</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Interessi %</i>
1°	31/5	0
2°	18/6	0,30%
3°	16/7	0,80%
4°	16/8	1,30%
5°	17/9	1,80%
6°	16/10	2,30%
7°	16/11	2,80%

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 29.1, nel quale il bilancio risulti approvato in data 22 maggio, considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti viene a scadere il 22 giugno, l'ente può versare la prima rata entro tale data. La seconda rata (il cui importo, uguale a quello della prima, è costituito dal debito diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, rapportata a giorni 24, e le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata.

### III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il servizio telematico è il canale attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate riceve le dichiarazioni dei contribuenti.

L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente sia le dichiarazioni sia i versamenti.

Il risultato principale conseguito dall'Agenzia delle Entrate è, non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali".

Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:

- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

**L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:**

- **sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;**
- **possono avvalersi di tale modalità di presentazione.**

Alla luce dei risultati conseguiti, da quest'anno viene estesa la platea dei contribuenti che direttamente o tramite soggetti incaricati; devono presentare le proprie dichiarazioni per via telematica:

- **i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;**
- **i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;**
- **le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.**

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il **servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti;

- il **servizio telematico Internet**, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti oppure pur non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i **propri versamenti**, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 9 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) alla pagina "Servizi telematici".

## 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La trasmissione telematica delle dichiarazioni è disciplinata da:

- DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale 31/07/98 come modificato dal decreto 24 dicembre 1999 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) e dal decreto 29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2000), concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Decreto dirigenziale 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), decreto ministeriale 12 luglio 2000 (G. U. n. 173 del 26 luglio 2000) e decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001) concernenti l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

## 2. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

### Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800 X 600 a 65.536 colori

### Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem
- Stampante

### 3. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione "UNICO 2001-Persone fisiche" e IVA periodica 2001;
- compilare il proprio modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

### 4. UTENTI ABILITABILI

#### 4.1

#### Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei contribuenti.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2001 sono:

- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato/Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali).

Di questi soggetti, solo coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20 devono presentare tutte le dichiarazioni avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL. Se presentano, invece, la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sono tenuti a quest'adempimento, possono avvalersi del servizio INTERNET per trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni.

I soggetti sopra elencati, obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97;
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- gli altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (D.M. 18 febbraio 1999);

- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;
- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

**Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.**

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli, anche:

- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

## 4.2

### Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico Internet se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico Internet per presentare la **propria dichiarazione** ed effettuare i **propri versamenti**, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

## 5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati trasmessi;
- gestione delle attestazioni restituite dall'Agenzia delle Entrate.

## 5.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presenteranno telematicamente la **propria dichiarazione**, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

## 5.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto prevedono di segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:

- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*\*\*":  
indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*":  
indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*C":

indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

## 5.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

## 5.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- connettersi al servizio (Internet o Entratel);
- collegarsi al sito WEB ;
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

## 5.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:

- codice di autenticazione: il controllo, effettuato dal servizio telematico Entratel, utilizza, tra l'altro, la chiave privata dell'Agenzia delle Entrate (nota soltanto all'Agenzia stessa);
- codice di riscontro: come per il controllo del codice di autenticazione, effettuato però dal servizio telematico Internet;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Agenzia delle Entrate; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- protocollo telematico della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita, esclusivamente da parte degli intermediari, dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2002, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 2000 trasmessa a giugno 2001, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

## 5.6

### Ricevute

Le ricevute vengono prodotte a fronte di ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti. È quindi necessario controllare periodicamente se nel sito Web di ciascuno dei due servizi le ricevute sono disponibili.

Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

La ricevuta contiene:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

## 6. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
  - trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.
- Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste.

## 6.1 File scaricati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

## 6.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "\*\*\*";
- la dichiarazioni contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "\*\*\*C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

## 6.3 Dichiarazioni regolarmente trasmesse contenenti errori o incomplete

Nell'ipotesi in cui si rilevi dai dati presenti sull'attestazione di trasmissione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che una dichiarazione, pur esente da errori che ne impedirebbero la trasmissione telematica, risulti acquisita in maniera incompleta o con dati inesatti, si dovrà operare come segue:

- a) se trattasi di errore commesso da un incaricato alla trasmissione quest'ultimo deve predisporre una nuova dichiarazione e dovrà trasmetterla avendo cura di riportare il protocollo attribuito dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, che viene quindi ad essere sostituita; in questo caso l'incaricato non dovrà barrare le caselle presenti nel frontespizio del modello di dichiarazione non ricorrendo le ipotesi per esse previste;
- b) se l'errore riscontrato è stato commesso dal diretto interessato, a prescindere dal servizio telematico utilizzato (Entratel o Internet), questi dovrà trasmettere una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. In questa ipotesi nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo precedentemente attribuito dal servizio telematico in quanto trattasi di una nuova dichiarazione;
- c) se l'incaricato, successivamente alla trasmissione di una dichiarazione, riceve dal soggetto che gli ha conferito l'incarico una nuova dichiarazione che contiene dati diversi da quelli contenuti nella dichiarazione già trasmessa, procede ad inoltrare la nuova dichiarazione avendo cura di barrare sul frontespizio del modello la relativa casella "correttiva", se consegnata nei termini, o "integrativa" se fuori dei termini. Nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo attribuito alla dichiarazione precedentemente trasmessa trattandosi, anche in questo caso, dell'invio telematico di una nuova dichiarazione.

È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

## 7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

### 7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici I.V.A. e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

Non ci sono termini tassativi per produrre la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

## 7.2

### Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le informazioni necessarie a configurare la connessione.

Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). È possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati. Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nella fase di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

## 7.3

### Generazione delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente. A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

## 7.4 Ricevute

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:

- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Agenzia delle Entrate.

Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

## 7.5 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate, che conferma l'avvenuto annullamento.

## 7.6 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB;
- il sito **assistenza.finanze.it** che contiene informazioni riguardanti numerosi casi ricorrenti già risolti;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

## 8. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

### 8.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito **uniconline.finanze.it** ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio. Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

### 8.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

### 8.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale. Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

### 8.4 Ricevute

Le ricevute sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove possono essere consultate via Web, indicando il proprio Pincode.

### 8.5 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito **uniconline.finanze.it**, dove è possibile consultare la sezione "Cosa fare se..." che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ)

## 9. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

### Attestazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

### Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

### Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

### Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

### Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

### File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

### File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

### Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

### Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

## IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2001 (pubblicate nel supplemento n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma".

**A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2001).**

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente oltre i dati anagrafici del contribuente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2001 – deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2001 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2001 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR-2001** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), **entrambi sottoscritti in originale**.

**B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2001 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma"**

- **Quadri VF – VG. Esercizio del diritto alla detrazione.** Come è noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Pertanto, come precisato con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento alle condizioni di detraibilità esistenti al momento in cui lo stesso è sorto e la misura della detrazione resta ancorata a tale momento e prescinde dalle condizioni esistenti al momento in cui il diritto alla detrazione viene esercitato. Al fine di tenere conto delle disposizioni sopra illustrate in sede di compilazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è esercitato il diritto alla detrazione, si precisa che occorre anzitutto ricomprendere nel quadro VF, in corrispondenza delle diverse tipologie di operazioni effettuate nonché delle diverse aliquote applicabili, gli acquisti rispetto ai quali l'imposta è divenuta esigibile in anni precedenti ma che sono stati annotati ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 nell'anno cui si riferisce la dichiarazione annuale. Inoltre, al fine di determinare la corretta misura di detrazione spettante in relazione ai predetti acquisti, si precisa che si rende necessario calcolare l'imposta relativa a tali acquisti ammessa in detrazione con riferimento alle condizioni di detraibilità che sussistevano al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione e quella determinata in dichiarazione con riferimento al momento in cui tale diritto viene esercitato. La differenza risultante dal confronto operato tra le due misure di detrazione come sopra calcolate deve essere indicata in aumento o in diminuzione dell'eventuale importo indicato nel rigo VG70 relativo alle altre rettifiche (eventualmente) operate.
- **Quadro VF. Regime speciale per i beni usati.** Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione (v. **Appendice** - paragrafo 6) è stato precisato che i costi relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine, in particolare per i soggetti che utilizzano i metodi di determinazione analitico e globale, devono essere indicati nel rigo VF12 in aggiunta agli importi degli altri acquisti non imponibili eventualmente effettuati. Attese le difficoltà operative rappresentate dalle Associazioni di categoria, si precisa che per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2000 deve ritenersi facoltativa l'indicazione richiesta nel rigo VF12 dei costi relativi alle operazioni rientranti nel regime speciale del margine da annotare, come è noto, nell'apposito registro di cui all'art. 38 del D.L. n. 41/1995. A rettifica di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione del rigo VF16, si chiarisce che il richiamo dell'intero quadro VF deve intendersi limitato al solo rigo VF16. Infatti, come sopra ribadito, i costi relativi ad operazioni che rientrano nel regime speciale del margine devono essere ricompresi nel rigo VF12.

- **Quadri VH - VL. Dati relativi alle liquidazioni periodiche.** Come già precisato nelle istruzioni (paragrafo 4.2.7), nel campo "debiti" di ogni rigo del quadro VH deve essere sempre indicato l'importo dell'IVA da versare per ciascun periodo, importo che coincide con l'ammontare dell'IVA indicato nella colonna "importi a debito versati" del relativo modello F24 **solo se il versamento è stato regolarmente eseguito per ogni periodo.**

Ad integrazione di quanto chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione già pubblicate, si precisa che costituiscono eccezioni a tale principio di carattere generale le seguenti ipotesi:

- **Importo da versare per il periodo, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, non superiore a lire 50.000 (25,82 Euro).**

Come chiarito con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000 in materia di dichiarazioni e liquidazioni periodiche, tale importo, da riportare nella liquidazione periodica immediatamente successiva (e conseguentemente nella relativa dichiarazione periodica al rigo VP10 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 ovvero VP15 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001) non deve essere versato e quindi non deve essere indicato nel campo "debiti" del rigo del quadro VH del corrispondente periodo.

- **Versamenti relativi a liquidazioni periodiche precedenti non effettuati nei termini prescritti.**

In caso di regolarizzazione di un omesso versamento d'imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l'importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti ed anche se la regolarizzazione è stata effettuata, per quanto concerne l'imposta e gli interessi, in sede di dichiarazione periodica con l'adozione della c.d. "procedura semplificata" indicando il relativo importo dovuto nel rigo VP9 del modello approvato con decreto 21 dicembre 1999 (per le dichiarazioni periodiche relative all'anno 2000) ovvero nel rigo VP14 del modello approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 (per le dichiarazioni periodiche da presentare per l'anno 2001). Per quanto concerne gli interessi versati a seguito del ravvedimento, si ricorda che il relativo importo deve essere indicato nel rigo VL25 (interessi dovuti a seguito di ravvedimento).

- **Contribuenti che hanno presentato una dichiarazione periodica integrativa a rettifica di una precedentemente presentata.**

In tale ipotesi il quadro VH va compilato indicando nel rigo corrispondente al periodo di competenza i dati risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata.

- **Quadro VL. Indicazione degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.** Per quanto riguarda la corretta esposizione nel quadro VL delle diverse tipologie di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, si chiarisce che dovranno essere indicati:

- nel rigo VL24 gli interessi dovuti in relazione ai primi tre trimestri solari ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 1999, compresi gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali che derivano da regolarizzazioni effettuate in sede di dichiarazione periodica con il c.d. "metodo semplificato" e relative a violazioni commesse in precedenti periodi dello stesso anno d'imposta;
- nel rigo VL25 esclusivamente gli interessi dovuti a seguito di ravvedimento;
- nel rigo VL35 esclusivamente gli interessi dovuti in relazione all'IVA da versare come conguaglio annuale (comprensivo del quarto trimestre).

- **Quadri RX UNICO 2001 e VX dichiarazione IVA/2001. Eccedenze di versamento del conguaglio IVA.** Si ricorda, anzitutto, che nel quadro RX Sezione I del modello UNICO 2001 viene prevista un'apposita colonna per l'indicazione degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto agli importi dovuti in sede di dichiarazione annuale. In particolare, le eccedenze di versamento che concernono l'IVA devono essere riportate nei rigi previsti per tale tributo in ogni singolo modello (RX1 di UNICO Società di persone, RX2 di UNICO Società di capitali e di UNICO Enti non commerciali, RX4 di UNICO Persone fisiche). Analoga indicazione, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA

“in via autonoma”, è stata prevista nel quadro VX, rigo VX2, colonna 3, del modello di dichiarazione IVA/2001. Si ricorda che l’indicazione nei predetti righe dell’importo versato in eccesso consente di evidenziare un credito che i contribuenti interessati potranno:

- computare in detrazione nell’anno successivo al 2000 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell’art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento ed a completamento di quanto precisato nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello VR, si chiarisce che l’importo di tali eccedenze, da indicare nei corrispondenti righe dei quadri RX ovvero VX (secondo le indicazioni sopra fornite), dovrà essere compreso oltre che nel rigo VR4 anche nel rigo VR1 del modello VR da presentare al fine dell’ottenimento del rimborso al concessionario della riscossione territorialmente competente.

Si precisa, infine, che nell’ipotesi in cui l’eccedenza sia determinata da un erroneo versamento in eccesso della prima rata, tale eccedenza potrà essere invece recuperata con le rate successive; in tal caso l’eccedenza di versamento, che non si configura come credito da riportare nell’anno successivo ovvero da chiedere a rimborso, non dovrà essere indicata nei righe sopra citati.

- **Presentazione della dichiarazione tramite intermediario.**

Come già precisato con circolare n. 14 del 7 febbraio 2001 e ad integrazione di quanto indicato a pagina 6 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA, si ribadisce che nel caso di invio telematico diretto della dichiarazione da parte del contribuente avvalendosi della rete Entratel o del servizio telematico Internet, la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione stessa; nel caso, invece, di presentazione tramite intermediario incaricato della trasmissione telematica si conferma che nessuna modifica è stata apportata al modello e alle istruzioni della dichiarazione IVA per l’anno 2000 rispetto a quelle dell’anno precedente, se non l’eliminazione, nel frontespizio del modello, dell’obbligo di indicazione, da parte dell’intermediario, del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata dal contribuente per la successiva trasmissione telematica. In quest’ultimo caso, come specificato a pagina 71 dell’**Appendice** alle citate istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA (paragrafo 18), l’intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione nella quale risulti compilato anche l’apposito riquadro denominato “Presentazione della dichiarazione”. Tale riquadro, che ha valore di ricevuta, deve essere conservato dal contribuente in quanto costituisce per lui prova della presentazione della dichiarazione.

- **Richiesta di rimborso da parte delle società controllanti e controllate che sono tenute a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma – Prospetto IVA 26PR.**

Come già illustrato nelle istruzioni per la compilazione del mod. VR/2001 – richiesta di rimborso del credito IVA - gli enti e le società partecipanti alla liquidazione di gruppo ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, compresa quindi la società controllante, **non devono compilare il suddetto modello VR** per richiedere il rimborso delle eccedenze di credito trasferite ma non compensate nell’ambito del gruppo. Ciò in quanto, le società controllate, tenute al trasferimento dei crediti IVA all’ente e società controllante, non sono autonomamente legittimate a richiedere il rimborso, mentre l’ente o società controllante esercita tale diritto mediante la compilazione del quadro VS del prospetto riepilogativo del gruppo (IVA 26PR/2001), compreso nel modello di dichiarazione annuale IVA e la successiva consegna di tale prospetto al Concessionario della riscossione in allegato al mod. IVA 26LP.

Si tratta, perciò, di una semplificazione della modulistica in quanto tutti i dati necessari per la richiesta del rimborso, compresi i requisiti di legge richiesti dall’art. 30 per ciascuna società controllata titolare dei crediti trasferiti, sono già inseriti nel predetto prospetto riepilogativo – prospetto comunque da compilare da parte della controllante – evitando così la compilazione di un ulteriore modello, il VR, quest’ultimo previsto, invece, per la richiesta del rimborso IVA da parte di tutti gli altri soggetti. Pertanto, la richiesta di rimborso va effettuata, sussistendone i presupposti, da parte della società controllante mediante presentazione al competente Concessionario della riscossione del prospetto IVA 26PR, in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche, entrambi sottoscritti in originale. In tali sensi devono intendersi le istruzioni riportate al rigo VY4.

Con riferimento all'importo da indicare nel citato rigo VY4 del richiamato prospetto (ammontare chiesto a rimborso) si precisa che esso non può in ogni caso essere superiore all'importo indicato nel rigo VY3 (eccedenza annuale dell'imposta detraibile). Nel caso in cui l'importo chiesto a rimborso in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR si riferisca esclusivamente alle eccedenze di credito trasferite dalle controllate ma non compensate nell'ambito del gruppo, l'ammontare da indicare nel rigo VY4 coincide con quello indicato al rigo VS50, campo 1. Qualora, invece, nel rigo VY2, campo 3, venga evidenziato un versamento eccedente effettuato dalla controllante rispetto all'importo dovuto in sede di dichiarazione annuale ovvero confluisca nel rigo VY3 un credito derivante dall'anno precedente, l'importo indicato al rigo VY4 potrebbe non coincidere con quello del rigo VS50, campo 1, se tali componenti del credito IVA vengono richieste a rimborso e quindi comprese nel citato rigo VY4, semprechè sussistano i sopra citati requisiti come già specificato nel precedente punto relativo alla compilazione dei quadri VX e RX.

## APPENDICE

### ■ Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

### ■ Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche

Il comma 2-bis, lett. a), dell'art. 108 del Tuir prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir stabilisce che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.

Gli enti non commerciali che effettuano occasionalmente raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette e deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato.

### ■ Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.

Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).

Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993.

Pertanto, per le altre attività commerciali eventualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel

regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

### ■ Canone di locazione - Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfetaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il fabbricato:

a) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;

- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;

- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c) se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4: - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

**■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)**

L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

**■ Comuni ad alta tensione abitativa**

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;

- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

**■ Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro**

Il comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.

Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.

Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

**■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma an-

che i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile. Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi. Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso

esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento. Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir. Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabi-

le, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

### ■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2000 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2000, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che con-

duce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, art. 34, comma 6, Dpr n. 633 del 1972 (lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, pari a euro 7.746,85, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo. In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

**Attenzione:** le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

### ■ Crediti d'imposta

#### 1) Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indi-

cati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105. La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura del 9/16.

Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento. Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;

- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

### **2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV**

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 1992 e ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni

di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale.

Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.

Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

### **3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D. Lgs. n. 461 del 1997, sui proventi di ogni tipo percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

### **4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi**

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

### **5) Credito per le imposte pagate all'estero**

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

Credito di imposta = Reddito estero x Imposta italiana

Reddito complessivo

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esposta già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce. Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24, paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

### **6) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti**

L'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede il riconoscimento

di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non versati e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così come ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

### 7) Credito d'imposta per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti

L'art.7 della legge 388 del 2000 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

## ■ Dichiarazione integrativa

### A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

**In caso di ravvedimento il contribuente deve barrare la casella "Dichiarazione integrativa" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del modello.**

**La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il modello previsto per il periodo cui si riferisce la dichiarazione che si intende rettificare, e per quanto concerne le modalità, tenendo conto, per le dichiarazioni integrative da presentare con i modelli approvati nell'anno 2001, delle nuove regole connesse alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.**

**Le dichiarazioni integrative da presentare, invece, utilizzando il modello approvato anteriormente all'anno 2001, devono essere inviate tramite un ufficio postale con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerle senza piegarle, indicando sulla busta la dicitura "dichiarazione integrativa per ravvedimento" nonché**

**il riferimento del modello utilizzato. Le medesime dichiarazioni integrative possono anche essere trasmesse in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili le specifiche tecniche relative ai corrispondenti modelli di dichiarazione.**

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3,5% dal 1° gennaio 2001) con maturazione giorno per giorno.

**Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta:**

- al 5 per cento, per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000;
- al 6 per cento, per le violazioni commesse dopo tale data.

2) **Violazioni relative al contenuto della dichiarazione che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali).**

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corrette, senza applicazione di sanzioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) con riferimento al periodo d'imposta interessato, previa barratura della corrispondente casella posta sulla seconda facciata del frontespizio. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interes-

si calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebithe detrazioni di imposta ovvero di indebithe deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, pari a euro 258,23) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

### B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il mod. F24 venga compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata (ad es., a causa dell'errata indicazione del codice tributo), il contribuente non deve presentare un nuovo mod. F24 per correggere gli errori commessi, ma deve inviare un'apposita comunicazione all'**Agenzia delle Entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni - Rapporti con i concessionari e gli intermediari** - Ufficio Struttura di gestione - Piazza G. Marconi, 15 - 00100 ROMA fornendo i necessari chiarimenti per consentire la corretta imputazione del versamento, fermo restando il pagamento di eventuali sanzioni (vedi la circ. n. 98 del 17 maggio 2000, par. 9.1.4).

■ **Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)**

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un importo pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. **Dette disposizioni, a norma dell'art.96-bis, comma 2-ter, del Tuir, possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonchè di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministero delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione di tali disposizioni.** L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ **Eventi eccezionali**

Gli eventi eccezionali riguardano:

- a) le vittime di richieste estorsive per le quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- b) i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, per i quali l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
- c) i contribuenti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei territori della regione Campania nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999, per i quali l'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria. I termini di cui sopra sono stati ulteriormente prorogati dall'ordinanza n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000);
- d) dai contribuenti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l'ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) ha previsto la

sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

- e) i contribuenti aventi domicilio fiscale nei territori delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona interessati dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000, per i quali il decreto 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria. I termini di cui sopra sono stati ulteriormente prorogati dall'articolo 2, comma 1, del decreto 16 novembre 2000, (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000);
- f) i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei territori delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto nei mesi di settembre ed ottobre 2000 per i quali il decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
- g) i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento nel mese di novembre 2000, per i quali il decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
- h) i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2001) per i quali è in corso di emanazione un decreto che prevede la sospensione per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti dei tributi;
- i) dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale. Si segnala che, con le ordinanze indicate alle precedenti lettere b) e c), è stata disposta anche la non concorrenza, alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg, del reddito dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (perché inagibili totalmente o parzialmente, per effetto dell'evento calamitoso) e fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che venga conservato, a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Sino al 31 dicembre 2000, inoltre in riferimento alle suddette lettere b) e c), si precisa che sono stati sospesi anche i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali di natura tributaria.

■ **Immobili inagibili**

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con inter-

venti di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

■ **Immobili strumentali dell'impresa**

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa;

- **i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel co-**

**mune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (per effetto delle modifiche e delle integrazioni apportate agli artt. 40, comma 2, e 62, comma 1-bis, del Tuir, dall'art. 145, commi 98 e 99 della legge 23 dicembre 2000, n.388).**

■ **Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)**

L'art. 3, comma 106, della legge n. 549 del 1995, ha chiarito che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4 dell'art. 54 del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

■ **Lottizzazione**

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno o alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizza-

zione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

■ **Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta**

1. Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio del Territorio competente. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta all'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

2. Il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-

promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

4. Le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire (pari a euro 2.065,83), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire (pari a euro 1.291,14), versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di

cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Tali erogazioni danno diritto alla detrazione solo se effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla ONLUS o dalla società di mutuo soccorso).

**Le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni, sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità idonee quali conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili intestati alle società sportive destinatarie dei versamenti;**

■ **ONLUS**

**1. Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse. Nozione di attività connesse.**

L'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Le attività connesse possono ricondursi a due tipologie fondamentali:

- 1) attività analoghe a quelli istituzionali;
- 2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nella prima tipologia di attività connesse sono riconducibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio stabilite dalla norma (art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997)

Il secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997. Si tratta di attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali (quali ad esempio la vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sono consentite sempre che le stesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale e i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Il criterio della prevalenza comporta l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e attività direttamente connesse, quali ad esempio gli inve-

stimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate. La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connesse all'attività istituzionale propria del settore considerato).

Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto b), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.

Per espressa previsione dell'art. 111-ter del Tuir, le attività istituzionali sono considerate non commerciali e le attività **direttamente** connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

La distinzione fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili poiché, limitatamente alle attività connesse, è prescritta la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.

**2. Obblighi contabili**

L'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che le ONLUS - diverse da quelle costituite in forma di società cooperativa - per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali - devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, i seguenti adempimenti:

- relativamente all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che delle attività direttamente connesse, le ONLUS hanno l'obbligo di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS.

Si considerano assolti gli obblighi di cui all'art.20 bis, comma 1, lett. a) del Tuir, qualora la contabilità della ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito all'art. 2216 del codice civile e del libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.

Per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, le ONLUS hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n.600 del 1973. Le ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, pari a euro 15.473,91, o a 50 milioni di lire, pari a eu-

ro 25.822,84, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, possono assolvere gli adempimenti contabili secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, pari a euro 61.645,69, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 1987, a prescindere dall'ammontare dei proventi conseguiti, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture prescritte dal primo comma, lett. a), dell'art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Detto rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.

Le ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi di lire, pari a euro 1.032.913,80, devono già dal secondo periodo d'imposta predisporre, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.

Per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460 del 1997, l'applicazione degli obblighi contabili di cui all'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è limitata alle sole attività istituzionali e a quelle ad esse connesse ammesse al regime proprio delle ONLUS.

■ **Parametri presuntivi di ricavi e compensi**

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 2000 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

**I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.**

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base a parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RE.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 2000 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righe dei modelli dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggu spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996,

n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

### ■ Perdita della qualifica di ente non commerciale

Il comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 51 del Tuir) per un intero periodo d'imposta.

Il comma 2 dell'art. 111-bis indica i seguenti parametri di commercialità:

- prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il verificarsi di uno o più degli anzidetti parametri non comporta automaticamente il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale.

Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir, si precisa che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.

Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.

Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dal l'inizio del periodo d'imposta in cui lo stesso si verifica.

Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili. Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del Tuir. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'impresa.

### ■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Tuir, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, RC, RD e/o RH, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH, dovranno essere riportate nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste. Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatasi a decorrere dal 1997, il riporto è ammesso senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102-bis, comma 1 bis, del Tuir, richiamato dall'art. 8, comma 3, del Tuir.

### ■ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

#### ■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpeg in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi comprendere:

- a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quel-

le emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;

- b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
- e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- h) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

#### ■ Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata in forza dell'art. 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.

I coefficienti di redditività sono i seguenti:

- a) Attività di prestazioni di servizi: fino a lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71, di ricavi 15% da lire 30.000.001 fino a lire 360.000.000, pari a euro 185.924,48 25%
- b) Altre attività: fino a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, di ricavi 10% da lire 50.000.001 fino a lire 1.000.000.000, pari a euro 516.456,90 15%

Qualora i predetti limiti di ricavi (lire 360 milioni e lire 1 miliardo) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà tro-

vare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito. Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del Tuir.

Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, per effetto del rinvio contenuto negli artt. 20, comma 1-ter e 20 bis, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### ■ Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, pari a euro 180,76; il predetto limite è elevato a lire 500.000, pari a euro 258,23, per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie' di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio auto-

veicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autoveiture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ **Sanzioni amministrative**

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, pari a euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, pari a euro 516,46, a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57.

**Si ricorda, inoltre, che l'abilitazione a tali soggetti è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.**

- 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.
- 4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate.

Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

■ **Sanzioni penali**

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 300.000.000, pari ad euro 154.937, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore a lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,4;
- il reddito sottratto ad imposizione è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a lire 4.000.000.000 pari ad euro 2.065.830.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore a lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,5. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ **Spese di manutenzione e riparazione**

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto

per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi. Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) scritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) esercenti attività turistica;
- f) esercenti attività di estetista;
- g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

**Per il periodo d'imposta 2000 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti esercenti attività per le quali gli studi di settore trovano applicazione a decorrere dal 2000 che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.**

**Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

**Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto mo-**

**dello, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.**

**Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.**

■ Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso di terreno riportato su più righe e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:

- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
    - a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 1, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 oppure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
  - b) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
  - c) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
- Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  - a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).

Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato; Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utiliz-

zando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

*4. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.*

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del quadro RT.

**■ Vincoli statuari per gli enti di tipo associativo**

Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sporti-

ve dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona possono fruire del trattamento di favore recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir (decommercializzazione di particolari attività rese nell'ambito della vita associativa) a condizione che abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, conformemente alle clausole seguenti:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annual-

mente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;

- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si precisa che i vincoli statuari sopra indicati non si applicano agli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 111 del Tuir, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.

In ogni caso le clausole di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	151
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SENEGAL.....	152
ARGENTINA.....	006	ERITREA.....	277	MALAYSIA.....	106	SEYCHELLES.....	189
ARMENIA.....	266	ESTONIA.....	257	MALDIVE.....	127	SHARJAH.....	243
ARUBA.....	212	ETIOPIA.....	026	MALI.....	149	SIERRA LEONE.....	153
ASCENSION.....	227	FAEROER (ISOLE).....	204	MALTA.....	105	SINGAPORE.....	147
AUSTRALIA.....	007	FAKLAND (ISOLE).....	190	MAN ISOLA.....	203	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	Fiji.....	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SLOVACCHIA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FILIPPINE.....	027	MAROCCO.....	107	SLOVENIA.....	260
AZZORRE ISOLE.....	234	FINLANDIA.....	028	MARSHALL (ISOLE).....	217	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FRANCIA.....	029	MARTINICA.....	213	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	FUJJAYRAH.....	241	MAURITANIA.....	141	SPAGNA.....	067
BANGLADESH.....	130	GABON.....	157	MAURITIUS.....	128	SRI LANKA.....	085
BARBADOS.....	118	GAMBIA.....	164	MAYOTTE.....	226	ST. HELENA.....	254
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MEIULLA.....	231	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MESSICO.....	046	STATI UNITI.....	069
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SUDAN.....	070
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MIDWAY ISOLE.....	177	SURINAM.....	124
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MOLDOVIA.....	265	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SVEZIA.....	068
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MONTserrat.....	208	SVIZZERA.....	071
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SWAZILAND.....	138
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	TAGIKISTAN.....	272
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	TAIWAN.....	022
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	TANZANIA.....	057
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGER.....	150	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	THAILANDIA.....	072
CAMBOGIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	TOGO.....	155
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	TOKELAU.....	236
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TONGA.....	162
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TUNISIA.....	075
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TURCHIA.....	076
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURKMENISTAN.....	273
CECA (REPUBBLICA).....	275	HONDURAS.....	035	PALAU.....	216	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CEUTA.....	246	INDIA.....	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UCRAINA.....	263
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA.....	129	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UGANDA.....	132
CHAGOS ISOLE.....	255	IRAN.....	039	PARAGUAY.....	052	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAQ.....	038	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UNGHERIA.....	077
CIAD.....	144	IRLANDA.....	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	URUGUAY.....	080
CILE.....	015	ISLANDA.....	041	PERU'.....	053	UZBEKISTAN.....	271
CINA.....	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PITCAIRN.....	175	VANUATU.....	121
CIPRO.....	101	ISOLE SALOMONE.....	191	POLINESIA FRANCESE.....	225	VENEZUELA.....	081
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CLIPPERTON.....	223	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JUGOSLAVIA.....	043	PORTORICO.....	220	VIETNAM.....	062
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	WAKE ISOLE.....	178
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	YEMEN.....	042
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	ZAMBIA.....	058
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZIMBABWE.....	073
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REUNION.....	247		
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA).....	074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061		

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI	<i>segue</i> OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	<i>segue</i> OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI
A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA..... A001	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine..... 6811	• invio di tecnici ed esperti..... 1109
B - VENDITE	• altre liquidazioni per differenza..... 6812	• studi tecnici ed engineering..... 1111
• vendita di merce "allo stato estero"..... B001	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine..... 6804	• altri regolamenti tecnologia..... 1112
• vendita di merce che non viene esportata..... B002	N - SERVIZI AZIENDALI	T - TRASAZIONI GOVERNATIVE
• vendita diretta a turisti non residenti..... B003	• ricerche di mercato..... 6679	• contributi ad organismi internazionali..... 6620
C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO..... C001	• servizi di consulenza fiscali e contabili..... 6680	• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. .... 6617
D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA	• servizi legali..... 6681	• spese per consolati, ambasciate, etc..... 6618
• "a fermo"..... D001	• servizi pubblicitari..... 6682	• altre transazioni governative..... 6619
• "in conto commissione"..... D002	• servizi ricerca e sviluppo..... 6683	U - TRASPORTI
• "in conto deposito"..... D003	• spese per rappresentanza..... 6684	• biglietti aerei..... 0204
• annullamento di contratto..... D004	• altri servizi aziendali..... 6685	• biglietti marittimi..... 0202
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005	O - SERVIZI CULTURALI	• biglietti terrestri..... 0212
• donazione, eredità, legati..... D006	• opere letterarie (diritti d'autore)..... 1202	• bunkeraggi e provviste di bordo..... 0218
• investimento con apporto di merce..... D007	• opere musicali (diritti d'autore)..... 1201	• noli e noleggi aerei..... 0203
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)..... D008	• altri diritti d'autore..... 1203	• noli e noleggi marittimi..... 0201
• prestiti d'uso..... D009	• sfruttamento cinematografico..... 1300	• noli e noleggi terrestri..... 0205
• restituzione o sostituzione..... D010	• sfruttamento televisivo..... 1301	• noli e noleggi vari..... 0207
E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI..... E001	• spese di produzione cinematografica..... 1303	• servizi di assistenza e spese varie..... 0219
F - LEASING..... F001	• spese di produzione televisiva..... 1304	• trasporti aerei..... 0213
G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA	• diritti d'immagine..... 1305	• trasporti altri..... 0214
O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE	• altri servizi culturali..... 1306	• trasporti ferroviari..... 0215
DEFINITIVA)	P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE	• trasporti marittimi..... 0216
• esecuzione lavori in Italia o all'estero..... G001	• compensi di mediazione..... 6632	• trasporti stradali..... 0217
• manifestazione pubblicitaria/propaganda..... G002	• compensi per contratti agenzia..... 6633	V - VIAGGI ALL'ESTERO
• partecipazione a mostre, gare, fiere..... G003	• compensi per contratti di commissione..... 6634	• buoni benzina turistici..... 0318
H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA	• compensi vari..... 6631	• trasferimenti di banconote italiane..... 0302
(RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)	Q - SERVIZI INFORMATICI	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito..... 0319
• "traffico internazionale" in genere..... H001	• manutenzione e riparazione computers..... 1113	• viaggi per affari..... 0304
• noleggio..... H002	• servizi di data processing e data base..... 1114	• viaggi per cura..... 0305
• per tentare la vendita..... H003	• servizi vari informatici..... 1115	• viaggi per studio..... 0306
<b>OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI</b>	R - SERVIZI VARI	• viaggi per turismo..... 0303
I - ASSICURAZIONI	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati..... 6686	• storno storni viaggi per turismo..... 0314
• premi lordi su assicurazioni vita..... 6671	• canoni o fitti..... 6630	• storno viaggi per cura..... 0315
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni..... 6672	• contributi previdenziali..... 6605	• storno viaggi per studio..... 0316
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni..... 6674	• depositi cauzionali..... 6660	• storno storni viaggi per turismo..... 0313
• risarcimenti su assicurazioni vita..... 6673	• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili..... 6666	• altri servizi turistici..... 0312
• indennizzi SACE..... 6675	• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili..... 6667	• storno di altri servizi turistici..... 0317
J - COMUNICAZIONI	• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie..... 6668	
• servizi di telecomunicazioni..... 6676	• espatiro o reimpatrio definitivo..... 6624	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>
• servizi postali..... 6677	• imposte o tasse..... 6636	W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
• servizi vari di comunicazioni..... 6678	• indennizzi, penali, risarcimento danni..... 6638	• investimenti in azioni..... 0721
K - INTERESSI ED UTILI	• ingaggio e premi a sportivi..... 6661	• investimenti in altri valori mobiliari..... 0722
• interessi su operazioni correnti mercantili..... 0513	• operazioni di transito..... 6612	• partecipazioni non rappresentate da titoli..... 0723
• interessi su operazioni correnti non mercantili..... 0514	• parcelle professionali..... 6687	• beni e diritti immobiliari..... 0724
• redditi su valori mobiliari..... 0515	• pensioni..... 6601	• altri investimenti..... 0725
• redditi su partecipazioni..... 0516	• perdite di esercizio..... 6690	• disinvestimenti di azioni..... 0727
• altri redditi..... 0517	• recupero crediti..... 6688	• disinvestimenti di altri valori mobiliari..... 0728
• interessi su prestiti..... 0512	• ricerche petrolifere..... 6629	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli..... 0729
L - LAVORI	• rimborso spese..... 6606	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari..... 0730
• grandi lavori ed impianti..... 0108	• rimesse emigrati/immigrati..... 6689	• altri disinvestimenti..... 0731
• lavori di costruzione e riparazione..... 0107	• salari e stipendi..... 6602	• redditi su valori mobiliari..... 0515
• altri lavori..... 0109	• saldi operazioni di compensazione..... 6647	• redditi su partecipazioni..... 0516
M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI	• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti..... 6691	• altri redditi..... 0517
• margini su futures di merci..... 6800	• storni - operazioni correnti mercantili..... 0801	X - PRESTITI
• margini su futures di titoli..... 6801	• storni - operazioni correnti non mercantili..... 0802	• erogazione di prestiti..... 0726
• margini su futures di indici azionari..... 6802	• storni - operazioni finanziarie..... 0803	• ammortamento di prestiti..... 0732
• margini su altri futures..... 6803	• successioni e donazioni..... 6693	• interessi su prestiti..... 0512
• margini iniziali su futures trattati sul mercato	• sussidi e regalie..... 6635	
regolamento italiano..... 0750	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali..... 6692	Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri..... 0751	• servizi non classificati..... 6650	E RELATIVI UTILI..... 0733
• premi per opzioni su titoli (investimenti)..... 6805	S - TECNOLOGIA	
• premi per opzioni su valuta (investimenti)..... 6806	• brevetti..... 1100	<b>OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI</b>
• premi per opzioni su altri (investimenti)..... 6807	• disegni..... 1105	<b>NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON</b>
• premi per opzioni su titoli (disinvestimenti)..... 6820	• invenzioni..... 1106	<b>CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI</b>
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti)..... 6821	• know-how..... 1102	Z - ALTRE OPERAZIONI
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti)..... 6822	• licenze su brevetti..... 1101	• Altre operazioni correnti mercantili..... Z001
• premi su altre operazioni finanziarie..... 6808	• licenze su know-how..... 1103	• Altre operazioni correnti non mercantili..... Z002
• liquidazione differenza su opzioni..... 6809	• marchi di fabbrica..... 1104	• Altre operazioni finanziarie..... Z003
• liquidazione differenza su futures..... 6810	• software..... 1107	
	• assistenza tecnica connessa..... 1108	
	• formazione del personale..... 1110	

STUDI DI SETTORE

■ MANIFATTURE

<b>SD01A</b> (in vigore dal 1998)	<b>SD07D</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD10B</b> (in vigore dal 1998)
15.52.0 Fabbricazione di gelati;	18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;	17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;	18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.	
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	<b>SD07E</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD12U</b> (in vigore dal 1998)
	18.23.0 Confezione di biancheria personale.	15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.
<b>SD01B</b> (in vigore dal 1998)	<b>SD07F</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD13U</b> (in vigore dal 1999) - Sperimentale
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.	18.24.1 Confezione di cappelli;	17.30.0 Finissaggio dei tessuti.
	18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.	
<b>SD02U</b> (in vigore dal 1998)	<b>SD07G</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD14U</b> (in vigore dal 1999) - Sperimentale
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.	17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
		17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
<b>SD03U</b> (in vigore dal 1998)	<b>SD08U</b> (in vigore dal 1998)	17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
15.61.1 Molitura dei cereali;	19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;	17.13.2 Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitol e matasse;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.	19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;	17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
	19.30.3 Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.	17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
<b>SD04A</b> (in vigore dal 1998)	<b>SD09A</b> (in vigore dal 1998)	17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;	17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
	36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;	17.60.0 Fabbricazione di maglierie.
<b>SD04B</b> (in vigore dal 1998)	36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;	<b>SD16U</b> (in vigore dal 1999)
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;	36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;	18.22.2 Confezione su misura di vestiario.
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;	36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	
14.13.0 Estrazione di ardesia.	<b>SD09B</b> (in vigore dal 1998)	<b>SD18U</b> (in vigore dal 1999)
<b>SD04C</b> (in vigore dal 1999)	36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.	26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.	<b>SD09C</b> (in vigore dal 1999)	26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
<b>SD04D</b> (in vigore dal 1998)	20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;	26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;	20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;	<b>SD19U</b> (in vigore dal 2000)
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;	20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.	28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;	<b>SD09D</b> (in vigore dal 1999)	28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;	20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	<b>SD09E</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD20U</b> (in vigore dal 2000)
<b>SD04E</b> (in vigore dal 1998)	20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;	28.11.0 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture;
26.70.1 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo;	20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);	28.21.0 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	28.22.0 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale.
<b>SD06U</b> (in vigore dal 1999)	<b>SD10A</b> (in vigore dal 1998)	28.30.0 Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;
17.54.6 Fabbricazione di ricami.	17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;	28.40.1 Produzione di pezzi di acciaio fucinati;
<b>SD07A</b> (in vigore dal 1999)	17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;	28.40.2 Produzione di pezzi di acciaio stampati;
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzeletteria a maglia.	17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.	28.40.3 Stampatura e imbutitura di lamiera di acciaio; trancitura e lavorazione a sbalzo;
<b>SD07B</b> (in vigore dal 1999)		28.40.4 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe;
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;		
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;		
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;		
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.		
<b>SD07C</b> (in vigore dal 1999)		
18.22.1 Confezione di vestiario esterno.		

28.51.0	Tattamento e rivestimento dei metalli;	<b>SD32U (in vigore dal 2000)</b>			
28.61.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria;	28.52.0	Lavori di meccanica generale per conto terzi;	29.53.0	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
28.62.1	Fabbricazione di utensileria a mano;	28.62.2	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici;	29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
28.63.0	Fabbricazione di serrature e cerniere;	29.11.1	Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);	29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
28.71.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi;	29.11.2	Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;	29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
28.72.0	Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero;	29.12.0	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
28.73.0	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici;	29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole;	29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
28.74.1	Produzione di filettatura e bulloneria;	29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione;	29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
28.74.2	Produzione di molle;	29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere;	29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
28.74.3	Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;	29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;	29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);
28.75.1	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno;	29.21.2	Riparazione di fornaci e bruciatori;	29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);
28.75.2	Costruzione di casaforti, forzieri, porte metalliche e blindate;	29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;
28.75.3	Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica;	29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;	29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7);
28.75.4	Fabbricazione di armi bianche	29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	29.72.0	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7).
28.75.5	Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie;	29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;		
28.75.6	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.	29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;		
<b>SD21U (in vigore dal 1999)</b>		29.24.2	Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);		
33.40.1	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;	29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;		
33.40.2	Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.	29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale;		
<b>SD22U (in vigore dal 2000)</b>		29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli		
31.50.0	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.	29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;		
<b>SD24A (in vigore dal 2000)</b>		29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;		
52.42.5	Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.	29.40.0	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);		
<b>SD24B (in vigore dal 2000)</b>		29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);		
18.30.B	Confezione di articoli in pelliccia.	29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installa-		
<b>SD25U (in vigore dal 2000)</b>				<b>SD33U (in vigore dal 2000)</b>	
18.30.A	Preparazione e tintura di pelli;			27.41.0	Produzione di metalli preziosi e semilavorati;
19.10.0	Preparazione e concia del cuoio.			36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
<b>SD26U (in vigore dal 2000)</b>					
18.10.0	Confezione di vestiario in pelle.				
<b>SD27U (in vigore dal 2000)</b>					
19.20.0	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.				
<b>SD29U (in vigore dal 2000)</b>					
26.61.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia;				
26.63.0	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso;				
26.66.0	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.				

36.22.2 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.

■ SERVIZI

**SG31U (in vigore dal 1998)**

50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

**SG32U (in vigore dal 1998)**

50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

**SG33U (in vigore dal 1998)**

93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

**SG34U (in vigore dal 1998)**

93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;  
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

**SG35U (in vigore dal 1998)**

55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

**SG36U (in vigore dal 1998)**

55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

**SG37U (in vigore dal 1998)**

55.40.1 Bar e caffè;  
55.40.2 Gelaterie.

**SG39U (in vigore dal 1998)**

70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

**SG43U (in vigore dal 1998)**

50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

**SG44U (in vigore dal 1999)**

55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;  
55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

**SG46U (in vigore dal 1998)**

29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

**SG47U (in vigore dal 1998)**

50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

**SG49U (in vigore dal 1998)**

50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

**SG50U (in vigore dal 1998)**

45.41.0 Intonacatura;  
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;  
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

**SG51U (in vigore dal 1998)**

74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

**SG56 (in vigore dal 2000) - Sperimentale**

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

**SG58U (in vigore dal 1999)**

55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulotte;  
55.23.1 Villaggi turistici.

**SG60U (in vigore dal 2000)**

92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

**SG61A (in vigore dal 1998)**

51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

**SG61B (in vigore dal 1998)**

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

**SG61C (in vigore dal 1998)**

51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

**SG61D (in vigore dal 1998)**

51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;  
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

**SG61E (in vigore dal 1999)**

51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).

**SG61F (in vigore dal 1999)**

51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.

**SG61G (in vigore dal 1999)**

51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.

**SG61H (in vigore dal 1999)**

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

**SG62U (in vigore dal 1999)**

55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

**SG63U (in vigore dal 1999)**

55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

**SG64U (in vigore dal 1999)**

55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

**SG65U (in vigore dal 1999)**

55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;  
55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).

**SG67U (in vigore dal 1999)**

93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;  
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

**SG68U (in vigore dal 1998)**

60.25.0 Trasporto di merci su strada.

**SG69A (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

**SG69B (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

**SG69C (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.

**SG69D (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

**SG69E (in vigore dal 1999) - Sperimentale**

per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi  
45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;  
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;  
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

**SG70U (in vigore dal 1998)**

74.70.1 Servizi di pulizia.

**SG71U (in vigore dal 1999)**

45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;  
45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

**SG72A (in vigore dal 2000)**

60.22.0 Trasporti con taxi.

**SG72B (in vigore dal 2000)**

60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;  
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;  
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

**SG74U (in vigore dal 2000)**

74.81.1 Studi fotografici;  
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

■ COMMERCIO

**SM01U (in vigore dal 1998)**

52.11.2 Commercio al dettaglio dei supermercati;  
52.11.3 Commercio al dettaglio dei minimercati;  
52.11.4 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;  
52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.

**SM02U (in vigore dal 1998)**

52.22.1 Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;  
52.22.2 Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.

<b>SM03A</b> (in vigore dal 1998)	52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;	52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.	51.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;		
	52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.	<b>SM07U</b> (in vigore dal 1999)	52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria;	51.42.3	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili;	
<b>SM03B</b> (in vigore dal 1998)	52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;	52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.	51.42.5	Commercio all'ingrosso specializzato di abbigliamento e calzature.		
	52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;	<b>SM08A</b> (in vigore dal 1999)	52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.	<b>SM20U</b> (in vigore dal 2000)	52.47.3	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.
	52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.	<b>SM08B</b> (in vigore dal 1999)	52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; di articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.	<b>SM21A</b> (in vigore dal 2000)	51.31.0	Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).
<b>SM03C</b> (in vigore dal 1998)	52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;	<b>SM09A</b> (in vigore dal 1999)	50.10.0	Commercio di autoveicoli.	<b>SM21B</b> (in vigore dal 2000)	51.34.1	Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche;
	52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;	<b>SM09B</b> (in vigore dal 1999)	50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).	51.34.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande.	
	52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;	<b>SM10U</b> (in vigore dal 1999)	50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli;	<b>SM21C</b> (in vigore dal 2000)	51.39.1	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi;
	52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.	50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.	51.39.2	Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.		
<b>SM03D</b> (in vigore dal 1998)	52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.	<b>SM12U</b> (in vigore dal 2000)	52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi.	<b>SM21D</b> (in vigore dal 2000)	51.32.1	Commercio all'ingrosso di carni fresche;
<b>SM04U</b> (in vigore dal 2000)	52.31.0	Farmacie	<b>SM16U</b> (in vigore dal 1999)	52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.	51.32.2	Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.	
<b>SM05A</b> (in vigore dal 1998)	52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;	<b>SM17U</b> (in vigore dal 2000)	51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;	<b>SM21E</b> (in vigore dal 2000)	51.33.1	Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.
	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;	51.21.2	Commercio all'ingrosso di semi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;	<b>SM21F</b> (in vigore dal 2000)	51.32.3	Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria;	
	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.	51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè.	51.33.2	Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari;		
<b>SM05B</b> (in vigore dal 1998)	52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;	<b>SM18A</b> (in vigore dal 2000)	51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante.	51.36.1	Commercio all'ingrosso di zucchero;	
	52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;	<b>SM19U</b> (in vigore dal 2000)	51.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti;	51.36.2	Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolci;	
	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.	51.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;	51.37.2	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie;		
<b>SM06A</b> (in vigore dal 1998)	52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;	51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi);	51.38.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;		
	52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;	51.41.A	Commercio all'ingrosso specializzato di prodotti tessili;	51.38.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco;		
	52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;	51.41.B	Commercio all'ingrosso di spa-	51.39.3	Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini;		
	52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;			51.39.A	Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali;		
	52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.			51.39.B	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.		
<b>SM06B</b> (in vigore dal 1998)	52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.			<b>SM25A</b> (in vigore dal 2000)	51.47.6	Commercio all'ingrosso di giocattoli.	
<b>SM06C</b> (in vigore dal 1998)	52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli			<b>SM25B</b> (in vigore dal 2000)	51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).	

<b>SM26U</b> (in vigore dal 2000)	<b>SK02U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale	<b>SK08U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami metallici;	74.20.2 Studi di ingegneria.	74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori.
51.57.2 Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale;	<b>SK03U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale	<b>SK16U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale
51.57.3 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.).	74.20.A Attività tecniche svolte da geometri.	70.32.0 Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.
<b>SM27A</b> (in vigore dal 2000)	<b>SK04U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale	<b>SK17U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale
52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura.	74.11.1 Attività degli studi legali.	74.20.B Attività tecniche svolte da periti industriali.
<b>PROFESSIONISTI</b>	<b>SK05U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale	<b>SK18U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale
	74.12.A Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti;	74.20.1 Studi di architettura.
	74.12.B Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali;	<b>SK20U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale
	74.14.2 Consulenze del lavoro.	85.32.B Attività professionale svolta da psicologi.
<b>SK01U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale		<b>SK21U</b> (in vigore dal 2000) - Sperimentale
74.11.2 Attività degli studi notarili.		85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici.



TIPO DI DICHIARAZIONE	EURO	Redditi	Irap	Iva	Sostituto	Modulo RW	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali									
<b>DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE</b>	Partita IVA																				
	Comune											Provincia (sigla)									
	Sede legale																				
	mese	anno	Frazione, via e numero civico									C.a.p.									
	Comune											Provincia (sigla)									
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)																				
	mese	anno	Frazione, via e numero civico									C.a.p.									
	Stato	vedere Tab. A	Natura giuridica	vedere Tab. B	Situazione	vedere Tab. C	Enti di tipo associativo che utilizzano (art. 111 commi 3, 4-bis e seguenti TUR)			Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell'ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell'ente beneficiario designato											
	Stato estero di residenza			Codice paese estero		Codice di identificazione fiscale estero			Telefono prefisso		numero										
	Data di approvazione del bilancio o rendiconto			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date														
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	dal		giorno	mese	anno	al										
<b>DATI RELATIVI ALLE ONLUS</b>																					
ONLUS																					
Settore di attività																					
vedere Tab. D																					
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>																					
Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica		Data carica									
										giorno	mese	anno									
Cognome					Nome					Sesso (barrare la relativa casella)											
										M	F	Provincia (sigla)									
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita									Provincia (sigla)									
giorno	mese	anno																			
Comune											Provincia (sigla)	C.a.p.									
Residenza anagrafica (o se diverso)																					
Domicilio Fiscale																					
Frazione, via e numero civico											Telefono prefisso	numero									
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>																					
Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):																					
RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RS	RT	RU	RX	RY	RZ
SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SY
Le caselle relative all'Iva sono poste in fondo al quadro VL della dichiarazione IVA												FIRMA DEL DICHIARANTE									
												Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo									
<b>PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b>																					
Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione												N. iscrizione all'albo dei C.A.F.									
Data di presentazione della dichiarazione												giorno	mese	anno							
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente																					
Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette																					
												FIRMA DELL'INTERMEDIARIO									
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b>																					
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista												FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA									
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241																					
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b>																					
Codice fiscale del professionista												FIRMA DEL PROFESSIONISTA									
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241																					

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI  
QUADRO RA**  
Redditi dei terreni

Mod. N.


--	--

**Redditi dei terreni**

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso	Canone di affitto in	Casi	Continua-	Reddito dominicale	Reddito agrario	
	1	2	3	giorni	regime vincolistico	particolari	zione (*)	imponibile	imponibile	
	4			5	6	7	8	9	10	
RA1	.000		.000		.000			.000	.000	
RA2	.000		.000		.000			.000	.000	
RA3	.000		.000		.000			.000	.000	
RA4	.000		.000		.000			.000	.000	
RA5	.000		.000		.000			.000	.000	
RA6	.000		.000		.000			.000	.000	
RA7	.000		.000		.000			.000	.000	
RA8	.000		.000		.000			.000	.000	
RA9	.000		.000		.000			.000	.000	
RA10	.000		.000		.000			.000	.000	
RA11	.000		.000		.000			.000	.000	
RA12	.000		.000		.000			.000	.000	
RA13	.000		.000		.000			.000	.000	
RA14	.000		.000		.000			.000	.000	
RA15	.000		.000		.000			.000	.000	
RA16	.000		.000		.000			.000	.000	
RA17	.000		.000		.000			.000	.000	
RA18	.000		.000		.000			.000	.000	
RA19	.000		.000		.000			.000	.000	
RA20	.000		.000		.000			.000	.000	
RA21	.000		.000		.000			.000	.000	
RA22	.000		.000		.000			.000	.000	
RA23	.000		.000		.000			.000	.000	
RA24	.000		.000		.000			.000	.000	
RA25	.000		.000		.000			.000	.000	
RA26	.000		.000		.000			.000	.000	
RA27	.000		.000		.000			.000	.000	
RA28	.000		.000		.000			.000	.000	
RA29	.000		.000		.000			.000	.000	
RA30	.000		.000		.000			.000	.000	
RA31	.000		.000		.000			.000	.000	
RA32	.000		.000		.000			.000	.000	
RA33	.000		.000		.000			.000	.000	
RA34	.000		.000		.000			.000	.000	
RA35	.000		.000		.000			.000	.000	
RA36	.000		.000		.000			.000	.000	
RA37	.000		.000		.000			.000	.000	
RA38	.000		.000		.000			.000	.000	
RA39	.000		.000		.000			.000	.000	
RA40	.000		.000		.000			.000	.000	
RA41	.000		.000		.000			.000	.000	
RA42	.000		.000		.000			.000	.000	
RA43	.000		.000		.000			.000	.000	
RA44	.000		.000		.000			.000	.000	
RA45	.000		.000		.000			.000	.000	
RA46	.000		.000		.000			.000	.000	
RA47	.000		.000		.000			.000	.000	
RA48	.000		.000		.000			.000	.000	
RA49	.000		.000		.000			.000	.000	
RA50	.000		.000		.000			.000	.000	
RA51	.000		.000		.000			.000	.000	
RA52	<b>TOTALE</b> (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel rigo RN5 del quadro RN)								.000	.000

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RC**  
Reddito di impresa  
Enti a contabilità pubblica

<b>Determinazione del reddito</b>	<b>RC1</b>	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa		.000
	<b>RC2</b>	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali		.000
	<b>RC3</b>	Spese ed altri componenti negativi promiscui deducibili in misura proporzionale		.000
	<b>RC4</b>	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI</b> (sommare gli importi dei righe RC2 e RC3)		.000
	<b>RC5</b>	<b>REDDITO (o perdita)</b> (in caso di perdita, l'importo, al netto della compensazione con altri redditi di impresa, va riportato nel rigo RS2 del quadro RS)		.000
	<b>RC6</b>	Perdita di impresa in diminuzione del reddito di rigo RC5 (di cui degli anni precedenti <sup>1</sup> <input type="text" value=""/> .000 )		.000
	<b>RC7</b>	<b>REDDITO</b> (da riportare nel rigo RN2 del quadro RN)		.000





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RD**

**Reddito di allevamento di animali**

<b>Determinazione del reddito</b>	<b>RD1</b>	Numero dei capi normalizzati		
	<b>RD2</b>	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 29 del Tuir (Reddito agrario normalizzato x 219,08/100.000)		
	<b>RD3</b>	Numero dei capi eccedenti (rigo RD1 - rigo RD2)		
	<b>RD4</b>	Reddito di allevamento eccedente (Rigo RD3 x <b>113,34</b> )		.000
	<b>RD5</b>	Perdite di impresa in contabilità ordinaria in diminuzione del reddito di rigo RD4 (di cui degli anni precedenti <sup>1</sup> .000 )		.000
	<b>RD6</b>	<b>REDDITO</b> (da riportare nel rigo RN4 del quadro RN)		.000





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	RF1	Codice attività <sup>1</sup>	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	studi di settore: cause di inapplicabilità <sup>3</sup>			
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)			A	B	C
<b>Determinazione del reddito</b>	RF3	A) Utile risultante dal conto economico			1		.000
	RF4	B) Perdita risultante dal conto economico					.000
Variazioni in aumento	RF5	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)					.000
	RF6	Quota costante dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))					.000
Attività di agriturismo <input type="checkbox"/>	RF7	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo					.000
	RF8	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente					.000
Assistenza fiscale <input type="checkbox"/>	RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF8					.000
	RF10	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento agli studi di settore <sup>1</sup> .000) <sup>2</sup>					.000
	RF11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)					.000
	RF12	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63					.000
	RF13	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)					.000
	RF14	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1					.000
	RF15	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)					.000
	RF16	Erogazioni liberali					.000
	RF17	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66					.000
	RF18	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69)					.000
	RF19	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)					.000
	RF20	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)					.000
	RF21	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)				.000
	RF22		b) per rischi su crediti (art. 71)				.000
	RF23	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)					.000
	RF24	Spese ed altri componenti negativi promiscui eccedenti la quota deducibile					.000
	RF25	Altre variazioni in aumento					.000
	RF26	<b>C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>					.000
Variazioni in diminuzione	RF27	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)					.000
	RF28	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b))					.000
	RF29	Perdite fiscali derivanti da partecipazioni in società di cui al rigo RF7					.000
	RF30	Utili distribuiti da società di cui al rigo RF7 se imputati al conto economico					.000
	RF31	Proventi degli immobili di cui al rigo RF8					.000
	RF32	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)					.000
	RF33	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)					.000
	RF34	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)					.000
	RF35	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)					.000
	RF36	Reddito esente					.000
	RF37	Altre variazioni in diminuzione					.000
	RF38	<b>D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>					.000
	RF39	<b>REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)</b> (somma algebrica tra A o B e (C - D))					.000
	RF40	a dedurre: Erogazioni liberali					.000
	RF41	<b>REDDITO</b>					.000
	RF42	PERDITE di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti <sup>1</sup> .000) <sup>2</sup>					.000
	RF43	REDDITO al netto delle perdite compensate (da riportare nel quadro RN, rigo RN1)					.000
	RF44	PERDITA (da riportare nel rigo RS2 del quadro RS) (proventi esenti <sup>1</sup> .000) <sup>2</sup>					.000

**Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi (Riservato ai soggetti non residenti)**

RF45		Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante o meno il possesso dei requisiti di operatività				
		Valore medio	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio	Reddito presunto
RF46	Beni indicati nell'art. 53, comma 1 lett. c)	1 .000	1%		4 .000	0,75%
RF47	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	.000	4%		.000	3%
RF48	Altre immobilizzazioni	.000	15%		.000	12%
RF49	<b>TOTALE</b>	2		3	5	
			.000	.000		.000
RF50	Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative					.000

**Crediti**

		Crediti		Crediti per interessi di mora	
		Valore di bilancio	Valore fiscale	Valore di bilancio	Valore fiscale
RF51	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 .000	2 .000	3 .000	4 .000
RF52	Perdite dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RF53	Differenza		.000		.000
RF54	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
RF55	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
RF56	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RG**  
Reddito di impresa in regime  
di contabilità semplificata  
e regimi forfetari

	RG1	Codice attività <sup>1</sup>	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	studi di settore: cause di inapplicabilità <sup>3</sup>
<b>Determinazione del reddito</b>	<b>RG2</b>	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53, comma 1 (di cui con emissione di fattura <sup>1</sup> .000 per attività in regime forfetario <sup>2</sup> .000)		<sup>3</sup> .000
	<b>RG3</b>	Altri proventi considerati ricavi		.000
<b>Agriturismo</b> <input type="checkbox"/>	<b>RG4</b>	Ricavi per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 109 bis del Tuir		.000
	<b>RG5</b>	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento agli studi di settore <sup>1</sup> .000) <sup>2</sup>		.000
	<b>RG6</b>	Plusvalenze patrimoniali		.000
<b>Associazioni sindacali</b> <input type="checkbox"/>	<b>RG7</b>	Sopravvenienze attive		.000
	<b>RG8</b>	Rimanenze finali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59)		.000
	<b>RG9</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)		.000
	<b>RG10</b>	Altri componenti positivi		.000
<b>Altre Associazioni</b> <input type="checkbox"/>	<b>RG11</b>	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI</b> (sommare gli importi da rigo RG2 a rigo RG10)		.000
	<b>RG12</b>	Esistenze iniziali di merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e di servizi non di durata ultrannuale (art. 59)		.000
	<b>RG13</b>	Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)		.000
	<b>RG14</b>	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci		.000
	<b>RG15</b>	Spese per lavoro dipendente		.000
	<b>RG16</b>	Utili spettanti agli associati in partecipazione		.000
	<b>RG17</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000		.000
	<b>RG18</b>	Quote di ammortamento anticipato ed accelerato		.000
	<b>RG19</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali		.000
	<b>RG20</b>	Altri componenti negativi (di cui per attività in regime forfetario <sup>1</sup> .000) <sup>2</sup>		.000
	<b>RG21</b>	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI</b> (sommare gli importi da rigo RG12 a rigo RG20)		.000
	<b>RG22</b>	<b>REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)</b> (differenza tra l'importo di rigo RG11 e quello di rigo RG21)		.000
	<b>RG23</b>	a dedurre: Erogazioni liberali		.000
	<b>RG24</b>	<b>REDDITO</b>		.000
	<b>RG25</b>	PERDITE di impresa in contabilità ordinaria (di cui degli anni precedenti <sup>1</sup> .000) <sup>2</sup>		.000
	<b>RG26</b>	<b>REDDITO (o perdita)</b> (da riportare nel rigo RN3 del quadro RN)		.000
	<b>RG27</b>	PERDITA (da riportare nel rigo RN3 del quadro RN) (proventi esenti <sup>1</sup> .000) <sup>2</sup>		.000



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**

**QUADRO RH**

Redditi di partecipazione  
in società di persone

Mod. N.

--	--

**Sezione I**  
Dati della società o  
associazione  
partecipata e quote  
imputate alla società  
dichiarante o ente

	Codice fiscale società o associazione partecipata		Codice attività	Tipo	Redditi terreni	Reddito (o perdita)	Perdite illimitate
	1	2	3	4	5	6	
<b>RH1</b>					.000		
	7	8	9	10			
	.000	.000		.000	.000		
<b>RH2</b>					.000		
	7	8	9	10			
	.000	.000		.000	.000		
<b>RH3</b>					.000		
	7	8	9	10			
	.000	.000		.000	.000		
<b>RH4</b>					.000		
	7	8	9	10			
	.000	.000		.000	.000		
<b>RH5</b>					.000		
	7	8	9	10			
	.000	.000		.000	.000		
<b>RH6</b>					.000		
	7	8	9	10			
	.000	.000		.000	.000		
<b>RH7</b>					.000		
	7	8	9	10			
	.000	.000		.000	.000		
<b>RH8</b>					.000		
	7	8	9	10			
	.000	.000		.000	.000		

**Sezione II**  
Determinazione del  
reddito da imputare ai  
soci o associati

<b>RH9</b>	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o semplificata	.000
<b>RH10</b>	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
<b>RH11</b>	Differenza tra rigo RH9 e RH10 (se negativo indicare 0)	.000
<b>RH12</b>	Perdite in contabilità ordinaria	.000
<b>RH13</b>	Differenza tra rigo RH11 e RH12	.000
<b>RH14</b>	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	.000
<b>RH15</b>	Totale reddito (o perdita) di partecipazioni in società semplice e perdite di partecipazione in imprese in contabilità semplificata	.000
<b>RH16</b>	Totale reddito di partecipazioni (riportare tale importo nel rigo RN8 del Quadro RN)	.000
<b>RH17</b>	Crediti di imposta ordinari	.000
<b>RH18</b>	Crediti d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da società non residenti di cui all'art. 96-bis	.000
<b>RH19</b>	Credito d'imposta limitato	.000
<b>RH20</b>	Crediti d'imposta	.000
<b>RH21</b>	Totale ritenute (da riportare nel rigo RN26)	.000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI  
QUADRO RI**  
Redditi di capitale

Sez. I		Tipo di dividendo	Redditi	Credito d'imposta	Ritenute
			1	2	3
Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche	<b>RI1</b>	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73%	.000	.000	.000
	<b>RI2</b>	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	.000	.000	.000
	<b>RI3</b>	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
	<b>RI4</b>	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata	.000	.000	.000
	<b>RI5</b>	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
	<b>RI6</b>	<b>Totali</b> (sommare gli importi da rigo RI1 a RI5; riportare il totale di col. 1 al rigo RN7; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo RN13 col. 2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)	.000	.000	.000
	<b>RI7</b>	Credito d'imposta di cui al rigo RI2 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		.000	
	Sez. II		Tipo di reddito	Redditi	Ritenute
Altri redditi di capitale			1	2	
<b>RI8</b>	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti		.000	.000	
<b>RI9</b>	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 c.c.		.000	.000	
<b>RI10</b>	Compensi per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie		.000	.000	
<b>RI11</b>	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili e altri proventi corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui		.000	.000	
<b>RI12</b>	Altri interessi e proventi derivanti dall'impiego di capitale		.000	.000	
<b>RI13</b>	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi di capitale		.000	.000	
<b>RI14</b>	Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera		.000		
<b>RI15</b>	<b>Totali</b> (sommare gli importi da rigo RI8 a RI14; riportare il totale di col. 1 al rigo RN7; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN26)		.000	.000	.000



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Periodo d'imposta 2000

**REDDITI**  
**QUADRO RK**  
Cessione delle eccedenze dell'IRPEG  
nell'ambito del gruppo

Mod. N.

--	--

Società o ente cedente	<b>RK1</b>	Eccedenze dell'IRPEG cedute a società del gruppo (da riga RN37 del quadro RN)										.000	
Società cessionaria	<b>RK2</b>	1	Codice fiscale		2	Denominazione							
		3	Domicilio fiscale			4	Provincia	5	Importo			.000	
	<b>RK3</b>	1			2								
		3				4		5				.000	
	<b>RK4</b>	1			2								
		3				4		5				.000	
	<b>RK5</b>	1			2								
		3				4		5				.000	
	<b>RK6</b>	1			2								
		3				4		5				.000	
	<b>RK7</b>	1			2								
		3				4		5				.000	
	<b>RK8</b>	1			2								
3					4		5				.000		
<b>RK9</b>	1			2									
	3				4		5				.000		
<b>RK10</b>	1			2									
	3				4		5				.000		
<b>RK11</b>	1			2									
	3				4		5				.000		
<b>RK12</b>	1			2									
	3				4		5				.000		
<b>RK13</b>	1			2									
	3				4		5				.000		









CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**AGENZIA  
DELLE ENTRATE**  
Periodo d'imposta 2000

**REDDITI**  
**QUADRO RO**  
Elenco degli amministratori, dei  
rappresentanti e dei componenti  
dell'organo di controllo

Mod. N.

--	--

**Elenco nominativo  
degli amministratori,  
dei rappresentanti,  
e dei componenti  
del collegio  
sindacale o di altro  
organo di controllo  
dell'Ente (1)**  
(o, in mancanza,  
dei soggetti  
che rispondono  
personalmente  
delle obbligazioni  
dell'ente)

	Codice fiscale 1		Cognome e nome 2					Data di nascita 3				
	4	5	Comune (o Stato estero) di nascita		6	7	8	Data carica 9				
	10		11			12		13				
<b>RO1</b>												
<b>RO2</b>												
<b>RO3</b>												
<b>RO4</b>												
<b>RO5</b>												
<b>RO6</b>												
<b>RO7</b>												
<b>RO8</b>												
<b>RO9</b>												

1) Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione.





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RS**  
 Prospetti comuni ai quadri  
 RC, RD, RF e RG  
 e prospetto degli oneri

Mod. N.

--	--

RS1		Quadro di riferimento						
<b>Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno</b>	RS2	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione					1	.000
	RS3	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente						.000
	RS4	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente						.000
	RS5	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente						.000
	RS6	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente						.000
	RS7	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente						.000
	RS8	Perdite riportabili senza limite di tempo						.000
	<b>Conferimenti agevolati</b>	RS9	Società conteritaria	Codice fiscale 1	Denominazione 2			
RS10		Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente					1	.000
RS11		Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente						.000
RS12		Plusvalenza realizzata nell'esercizio						.000
<b>Plusvalenze e sopravvenienze attive</b>	RS13	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2						.000
	RS14	Quota costante dell'importo del rigo RS13						.000
	RS15	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)						.000
	RS16	Quota costante dell'importo del rigo RS15						.000
<b>Agevolazioni territoriali e settoriali</b>	RS17	Tipo 1	Stato 2	Anno di decorrenza 3	Anno di richiesta 4	Provincia (sigla) 5	Reddito esente 6	
	RS18						.000	
	RS19						.000	
	RS20						.000	
	RS21						.000	
	RS22						.000	
	RS23						.000	
	RS24						.000	
	RS25						.000	
	RS26						.000	
<b>Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui</b>	RS27	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa					1	.000
	RS28	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale						.000
	RS29	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività						.000
<b>Prospetto degli oneri</b>	RS30	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)					1	.000
	RS31	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)						.000
	RS32	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)						.000
	RS33	INVIM di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643						.000
	RS34	<b>TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel rigo RN14)</b>						.000
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 13-bis, comma 1 del TUIR lett. a)						.000
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 13-bis, comma 1 del TUIR lett. g)						.000
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 13-bis, comma 1 del TUIR lett. h) e lett. h-bis)						.000
	RS38	Oneri detraibili di cui all'art. 13-bis, comma 1 del TUIR lett. i)						.000
	RS39	Oneri detraibili di cui all'art. 13-bis, comma 1 del TUIR lett. i-bis)						.000
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 13-bis, comma 1 del TUIR lett. i-ter)						.000
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28						.000
	RS42	Erogazioni liberali ai sensi dell'art. 138, comma 14 legge 23 dicembre 2000 n. 388						.000
	RS43	<b>TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN21)</b>						.000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI  
QUADRO RT**  
Plusvalenze assoggettate  
ad imposta sostitutiva

<b>SEZIONE I</b> Plusvalenze realizzate entro il 30/6/1998 (D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)	<b>RT1</b>	Totale dei corrispettivi delle cessioni					.000
	<b>RT2</b>	Totale dei costi o dei valori di acquisto					.000
	<b>RT3</b>	Plusvalenze imponibili (RT1 - RT2; indicare zero se il risultato è negativo)					.000
	<b>RT4</b>	Eccedenza delle minusvalenze					.000
	<b>RT5</b>	Differenza (RT3 - RT4)					.000
	<b>RT6</b>	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo RT5)					.000
	<b>RT7</b>	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91)					.000
	<b>RT8</b>	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata					.000
	<b>RT9</b>	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO					.000
	<b>RT10</b>	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO					.000
<b>Minusvalenze non compensate nell'anno</b>	<b>RT11</b>	1	2	3	4	5	
		Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000	
		.000	.000	.000	.000	.000	
<b>SEZIONE II-A</b> Plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 5 D.Lgs. n. 461/97)	<b>RT12</b>	Totale dei corrispettivi delle cessioni					.000
	<b>RT13</b>	Totale dei costi o dei valori di acquisto					.000
	<b>RT14</b>	Plusvalenze imponibili (RT12 - RT13; indicare zero se il risultato è negativo)					.000
	<b>RT15</b>	Eccedenza delle minusvalenze					.000
	<b>RT16</b>	Differenza (RT14 - RT15)					.000
	<b>RT17</b>	Imposta sostitutiva (27% dell'importo di rigo RT16)					.000
	<b>RT18</b>	Imposta sostitutiva versata (art. 3 D.L. 27/91; art. 5, comma 2, D.Lgs. 461/97)					.000
	<b>RT19</b>	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata					.000
	<b>RT20</b>	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO					.000
	<b>RT21</b>	IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO					.000
<b>Minusvalenze non compensate nell'anno</b>	<b>RT22</b>	1	2	3	4	5	
		Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000	
		.000	.000	.000	.000	.000	
<b>SEZIONE II-B</b> Altre plusvalenze realizzate dal 1°/7/98 (art. 5 D.Lgs. n. 461/97)	<b>RT23</b>	Totale dei corrispettivi					.000
	<b>RT24</b>	Totale dei costi o dei valori di acquisto					.000
	<b>RT25</b>	Plusvalenze imponibili (RT23 - RT24; indicare zero se il risultato è negativo)					.000
	<b>RT26</b>	Eccedenza delle minusvalenze					.000
	<b>RT27</b>	Differenza (RT25 - RT26)					.000
	<b>RT28</b>	Imposta sostitutiva (12,50% dell'importo di rigo RT27)					.000
	<b>RT29</b>	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata					.000
	<b>RT30</b>	IMPOSTA SOSTITUTIVA A DEBITO					.000
	<b>Minusvalenze non compensate nell'anno</b>	<b>RT31</b>	1	2	3	4	5
			Eccedenza relativa al 1996	Eccedenza relativa al 1997	Eccedenza relativa al 1998	Eccedenza relativa al 1999	Eccedenza relativa al 2000
		.000	.000	.000	.000	.000	
<b>Riepilogo compensazioni</b>	<b>RT32</b>	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2000 (di cui già compensata nel Mod. F24					2
	<b>RT33</b>	TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA A CREDITO					.000



<b>Rottamazione macchine e attrezzature agricole</b> (art. 17, comma 34, L. n. 449/1997)	RU47	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6	.000
	RU48	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU49	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
			1	2	3	4	5	.000
			.000	.000	.000	.000	.000	.000
	RU50	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Incentivi per autoveicoli alimentati a metano o a GPL</b> (art. 1, L. n. 403/1997)	RU51	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6	.000
	RU52	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU53	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
			1	2	3	4	5	.000
			.000	.000	.000	.000	.000	.000
	RU54	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Incentivi per la ricerca scientifica</b> (art. 5, L. n. 449/1997)	RU55	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					5	.000
	RU56	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU57	Credito utilizzato ai fini	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97		
			1	2	3	4		.000
			.000	.000	.000	.000		.000
	RU58	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Area archeologica di Pompei</b> (art. 9, L. n. 352/1997)	RU59	Credito d'imposta concesso nel periodo					4	.000
	RU60	Credito utilizzato ai fini	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97			
			1	2	3			.000
			.000	.000	.000			.000
<b>Esercenti sale cinematografiche</b> (D.Lgs. n. 60/1999)	RU61	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					3	.000
	RU62	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU63	Credito utilizzato ai fini	Iva			Compensaz. D.Lgs. 241/97		
			1		2			.000
			.000		.000			.000
	RU64	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Compensi in natura</b> (L. n. 488/1998)	RU65	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					1	.000
	RU66	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU67	Credito utilizzato in compensazione D.lgs. 241/97						.000
	RU68	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Credito d'imposta per la formaz. dello sviluppo sostenibile</b> (art.109, c.13 L.n. 388/2000)	RU69	Credito d'imposta concesso nel periodo						.000
	RU70	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU71	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate</b> (art. 8, L. n. 388/2000)	RU72	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU73	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU74	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Credito d'imposta P.M.I. siciliane per spese trasporto</b> (art. 133, L. n. 388/2000)	RU75	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU76	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU77	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica</b> (art. 8, c. 10/f, L.n. 488/1998; art. 29, L. n. 388/2000)	RU78	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU79	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU80	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Credito d'imposta a favore dell'editoria</b> (art. 8, L. n. 62/2001)	RU81	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU82	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU83	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000
<b>Credito d'imposta da Carbon Tax</b> (art. 8, c. 10/e, L. n. 448/1998; DPR n. 277 del 9/6/2000)	RU84	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU85	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU86	Importo che non ha trovato capienza						.000
<b>Credito d'imposta per caro petrolio</b> (art. 1, D.L. n. 265/2000, art. 25 L. n. 388/2000)	RU87	Credito d'imposta concesso nel periodo					1	.000
	RU88	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						.000
	RU89	Importo che non ha trovato capienza						.000
<b>Altri crediti d'imposta non più in vigore</b>	RU90	Importo residuo					6	.000
	RU91	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg	Imposta sostitutiva	Compensaz. D.Lgs. 241/97	
			1	2	3	4	5	.000
			.000	.000	.000	.000	.000	.000
<b>Creditori verso EFIM</b> (art. 1, D.L. n. 532/1993, art. 8, D.L. n. 26/1995)	RU92	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione					4	.000
	RU93	Credito rimborsato						.000
	RU94	Sospensione	Versamento delle ritenute	Iva	Irpeg			
				1	2	3		
				.000	.000	.000		
		RU95	Sospensione per iscrizione a ruolo					
	RU96	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)						.000

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

**Sez. I**

Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento		Paese estero di residenza		Trasferimento da o verso l'estero (*)
1 cognome o denominazione	2 nome	3	4	
<b>RW1</b>				
Paese estero del trasferimento		Mezzo di pagamento		Causale
5 codice	6 codice	7 codice (*)	8	Data
				9 Importo
				.000
<b>RW2</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW3</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW4</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW5</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW6</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW7</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW8</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW9</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW10</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW11</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000
<b>RW12</b>				
1 cognome o denominazione		2 nome		3
5 codice		6 codice		7 codice (*)
				8
				9
				.000

**Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2000**

RW13	Codice paese estero dell'investimento o dell'attività estera 1	Codice operazioni con estero 2	Importo 3
			.000
RW14	1	2	3
			.000
RW15	1	2	3
			.000
RW16	1	2	3
			.000
RW17	1	2	3
			.000
RW18	1	2	3
			.000
RW19	1	2	3
			.000
RW20	1	2	3
			.000
RW21	1	2	3
			.000

**Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2000**

RW22	Codice paese estero dell'investimento o dell'attività estera 1	Tipo trasferimento 2	Codice operazioni con estero 3	Codice ABI/CAB 4	Importo 7
					.000
	Numero del conto corrente 5		Data 6 giorno mese anno		
RW23	1	2	3	4	7
					.000
RW24	1	2	3	4	7
					.000
RW25	1	2	3	4	7
					.000
RW26	1	2	3	4	7
					.000
RW27	1	2	3	4	7
					.000
RW28	1	2	3	4	7
					.000
RW29	1	2	3	4	7
					.000
RW30	1	2	3	4	7
					.000

(1) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**

**QUADRO RY**

Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento  
dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta  
sostitutiva (legge n. 342 del 2000)

**SEZIONE I**

Rivalutazione  
dei beni  
(art. 12 della  
L. n. 342/2000)

		Importi	Aliquota	Imposta
<b>RY1</b>	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1	19%	2
		.000		.000
<b>RY2</b>	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		15%	
		.000		.000
<b>RY3</b>	Rivalutazione delle partecipazioni		15%	
		.000		.000

**SEZIONE II**

Riconoscimento  
maggiori valori  
dei beni  
(art. 14 della  
L. n. 342/2000)

<b>RY4</b>	Maggiori valori dei beni ammortizzabili		19%	
		.000		.000
<b>RY5</b>	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		15%	
		.000		.000
<b>RY6</b>	Maggiori valori delle partecipazioni		15%	
		.000		.000

**SEZIONE III**

<b>RY7</b>	Totale (somma dei righi da RY1 a RY6)			.000
<b>RY8</b>	Importo da versare	n. rate		.000



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI**  
**QUADRO RZ**  
Dichiarazione dei sostituti d'imposta  
relativa a interessi, altri redditi di  
capitale e redditi diversi

Mod. N.

--	--

<b>RZ1</b> CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)		1									
<b>PROSPETTO A</b> Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero	Causale		Somme soggette a ritenuta			Aliquota			Ritenute operate		
	<b>RZ2</b>	1	2	3	4						
	<b>RZ3</b>										
	<b>RZ4</b>										
	<b>RZ5</b>	TOTALI									
<b>PROSPETTO B</b> Premi e vincite			Somme soggette a ritenuta			Aliquota			Ritenute operate		
	<b>RZ6</b>	1	2	3	4						
<b>PROSPETTO C</b> Redditi di capitale corrisposti a non residenti	Causale		Somme soggette a ritenuta			Aliquota			Ritenute operate		
	<b>RZ7</b>	1	2	3	4						
	<b>RZ8</b>										
	<b>RZ9</b>										
<b>RZ10</b>	TOTALI										
<b>PROSPETTO D</b> Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	Causale		Somme soggette a ritenuta			Aliquota			Ritenute operate		
	<b>RZ11</b>	1	2	3	4						
	<b>RZ12</b>										
	<b>RZ13</b>										
<b>RZ14</b>	TOTALI										
<b>PROSPETTO E</b> Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti			Ammontare dei proventi imponibili						Prelievo operato		
	<b>RZ15</b>	1	2							3	4
<b>PROSPETTO F</b> Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti	Periodo di riferimento		Ritenute	Ritenute non versate per versamenti in eccesso e per restituzioni	Ritenute non versate per crediti di imposta			Totale importo versato			
	1	2			3	4	5	6	7	8	9
	Interessi versati		Note	Eventi eccezionali	Versamento in Euro	Codice tributo o capitolo	Articolo	T/F	Data di versamento		
	6	7	8	9	10	11	12	13	giorno	mes	anno
	<b>RZ16</b>										
	<b>RZ17</b>										
	<b>RZ18</b>										
	<b>RZ19</b>										

**PROSPETTO F**  
 Ritenute alla fonte  
 operate e relativi  
 versamenti

<b>RZ20</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ21</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ22</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ23</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ24</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ25</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ26</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ27</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ28</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ29</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>RZ30</b>	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10	11	12	13				

**Riepilogo delle  
 compensazioni**

<b>RZ31</b>	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione											Importo	1	
<b>RZ32</b>	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione utilizzato in F24													
<b>RZ33</b>	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro													
<b>RZ34</b>	Crediti d'imposta utilizzati per i versamenti relativi alla presente dichiarazione													
<b>RZ35</b>	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro	Mod. 770 anno di imposta											2	
		1												4
		3												
		1												2
<b>RZ36</b>	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro, utilizzati nel mod. 770	3											4	
		1											1	
<b>RZ37</b>	Ammontare utilizzato nel presente quadro												1	
<b>RZ38</b>	Credito da utilizzare in compensazione													
<b>RZ39</b>	Importo di cui si chiede il rimborso	1											2	

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.